

Le *constitutional conventions* per la *dissolution* della *House of Commons* nell'evoluzione della forma di governo britannica

CLAUDIO MARTINELLI

1. Introduzione

La titolarità del potere di scioglimento del Parlamento del Regno Unito è, da sempre, un tema oggetto di molteplici studi sia da parte della dottrina italiana ed internazionale che, ovviamente, di quella britannica. La scissione tra titolarità formale (spettante al Sovrano) e titolarità sostanziale (spettante al Primo Ministro) (Treves 1962; Rescigno 1972, pp. 27-31); il rapporto intercorrente tra tendenziale bipartitismo e capacità del *Premier* di decidere l'effettiva durata del Parlamento in carica; lo scioglimento anticipato non come atto traumatico spia di una crisi istituzionale bensì, soprattutto guardando alla prassi degli ultimi decenni, strumento utilizzabile dall'Esecutivo per capitalizzare un maggioritario sostegno alla propria politica presente nel Corpo elettorale. Tutti questi aspetti, che caratterizzano le dinamiche che stanno alla base delle decisioni prese dagli organi costituzionali britannici di sciogliere antici-

patamente le Camere, hanno trovato spesso puntuali e argomentate trattazioni.

Tuttavia, può forse essere di una qualche utilità focalizzare l'attenzione su taluni profili che talvolta vengono un po' trascurati nell'analisi di un tema particolarmente ampio e articolato. Mi riferisco innanzitutto al rapporto tra fonti scritte e fonti convenzionali, alla loro rispettiva forza nel sistema delle fonti e alla lettura che la dottrina britannica storicamente ha dato delle *constitutional conventions*. Tutto questo soprattutto per mettere in risalto le particolarità del sistema britannico rispetto a tutti gli altri sistemi costituzionali e anche per evitare, in un'ottica storico-comparatistica, di ricavare da questa esperienza indicazioni difficilmente trasferibili in altri contesti, almeno in modo meccanico e acritico.

Successivamente si tenterà una ricostruzione del contesto storico-politico che portò, nel corso di un arco di tempo non breve, ad attribuire al potere di scioglimento quei caratteri e quelle funzioni che

lo rendono così rilevante nell'economia del "modello Westminster".

Ma prima di entrare nel merito di queste analisi è tuttavia necessaria una rapida precisazione terminologica. Su di un piano meramente formale, subiscono la *dissolution* sia la *House of Commons* sia la *House of Lords*, ma è ovvio che per quest'ultima l'atto di scioglimento sarà privo di qualsiasi valenza politica, non intercorrendo con l'Esecutivo un rapporto fiduciario e non essendo determinato dalle proprie relazioni con gli altri organi costituzionali, oltre che, ovviamente, non comportando l'apertura della campagna elettorale per il rinnovo dei propri membri. Per questo ramo del Parlamento lo scioglimento è fondamentalmente solo un momento di passaggio tra due sessioni parlamentari, determinato da dinamiche che si sviluppano altrove. Perciò parleremo indifferentemente di scioglimento del Parlamento o di scioglimento della Camera dei Comuni, attribuendo alle due espressioni lo stesso significato sostanziale.

Tuttavia, come è noto, nel marzo del 2007 la Camera dei Comuni ha espresso un voto di indirizzo favorevole ad una riforma radicale della composizione della Camera dei Lord, nel senso cioè che in futuro tutti i componenti dovranno essere eletti direttamente dai cittadini (Doria 2007a e b). Naturalmente, se una riforma così profonda completasse il proprio *iter* non potrebbe non comportare anche una trasformazione dell'intera forma di governo, nel senso che la Camera Alta finirebbe per entrare a pieno titolo negli equilibri politico-costituzionali, con tutte le conseguenti implicazioni rispetto all'omogeneità del colore politico tra le due Camere e quindi anche rispetto alla decisione di scioglierle anticipatamente.

2. *Le fonti per la dissolution del Parlamento*

2.1 *Fonti scritte e conventions*

L'Articolo 7 del *Parliament Act 1911* prevede che «Five years shall be substituted for seven years as the time fixed for the maximum duration of Parliament under the Septennial act 1715». Pertanto, la norma del *Septennial Act 1715*, come emendata dall'art. 7 del *Parliament Act 1911* e tuttora in vigore nell'ordinamento britannico, dispone: «this present Parliament, and all Parliaments that shall at any time hereafter be called, assembled, or held, shall and may respectively have continuance for [five years,] and no longer, to be accounted from the day on which by writ of summons this present Parliament hath been, or any future Parliaments shall be, appointed to meet, unless this present or any such Parliament hereafter to be summoned shall be sooner dissolved by his Majesty, his heirs or successors».

Attualmente, dunque, l'unica fonte di diritto scritto che pone in essere una disciplina relativa alla scelta del momento per lo scioglimento della Camera dei Comuni è costituita dal combinato disposto di queste due norme, invero piuttosto risalenti.

Ciò, però, non significa che nell'ordinamento britannico queste siano le uniche norme scritte in tema di procedure per il rinnovo del Parlamento. Per esempio, la prerogativa che riconosce al Sovrano la titolarità del potere di scioglimento è stata sancita e ribadita più volte in diversi *Statutes*, come ad esempio, tra gli altri, il *Triennial Act* del 1664 e quello del 1694, il *Representation of the People Act* del 1867 e, da ultimo, il *Regency Act* del 1937 (Zincone 1972, p. 44, nota 3; Costanzo 1984, p. 199, nota 73).

Così come sono di matrice "statutaria" le norme che dettano la rigida tempistica che deve essere seguita dagli organi interessati per l'organizzazione delle elezioni generali: il cosiddetto *Election Timetable* è disciplinato dal *Representation of People Act* 1983 e successive modificazioni.

Ma certamente gli aspetti più rilevanti e interessanti dello scioglimento della Camera dei Comuni sono da ricercare nelle convenzioni costituzionali. Nelle convenzioni, cioè, vi è la sostanza giuridico-politica della decisione di sciogliere: la sua concreta e reale titolarità, le circostanze in cui essa può essere presa, i limiti entro i quali gli organi costituzionali si debbono muovere e l'eventuale dialettica che tra essi si può instaurare, nonché la funzione che questo istituto svolge all'interno del sistema politico-costituzionale del Regno Unito.

Sembra quindi opportuno proporre qualche breve considerazione circa la natura ed il ruolo che giocano le *constitutional conventions* nell'ordinamento britannico, sia in una prospettiva storica che in una valutazione strettamente giuridica, naturalmente senza alcuna pretesa di esaurire un tema così vasto e articolato, ma solo per sottolineare appunto la specificità del ruolo giocato dalle convenzioni nel sistema delle fonti di quell'ordinamento (Pegoraro, Rinella 2000; Criscuoli 2000, Lanchester 2004).

Solo dopo sarà possibile capire fino in fondo la forza che le convenzioni in materia di scioglimenti sono in grado di dispiegare e quindi, per contro, quanto sarebbe problematico intervenire oggi per una loro modifica.

2.2 *Brevi considerazioni sul ruolo delle conventions nel sistema delle fonti del diritto del Regno Unito*

Ormai da più di un secolo si suole far risalire la sistematizzazione delle *constitutional conventions* all'opera più celebre di Albert Venn Dicey (Torre 2003 e 2007; Cervati 2005; Balboni 2005): *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*.

Tuttavia, non vi è dubbio che anche prima di Dicey qualche autore avesse già affrontato il tema, tentando soprattutto di mettere in luce il ruolo estremamente rilevante giocato dalle convenzioni nella forma di governo. Del resto è lo stesso Dicey che si dichiara debitore dell'efficace descrizione dei caratteri peculiari e distintivi delle convenzioni rispetto alle leggi e alla *Common law* tracciata dallo storico delle istituzioni Edward Augustus Freeman (Pedilarco 2007, p. 102), al quale si deve anche l'enucleazione della fondamentale caratteristica delle *Conventions*, e cioè la loro non sanzionabilità (*unenforcement*) da parte dei giudici.

Ma volendo ulteriormente risalire nel pensiero politico inglese, troviamo che già Edmund Burke nelle sue *Riflessioni sulla rivoluzione francese* aveva colto l'importanza del fatto che nella Costituzione britannica i Poteri dello Stato sono limitati non solo dalle leggi, ma altresì dagli usi e costumi non sanciti in norme di diritto positivo.

Successivamente anche John Stuart Mill nelle sue *Considerazioni sul Governo Rappresentativo* si chiede che cosa garantisca che i Poteri che detengono e condividono l'indirizzo politico del Paese non esercitino le loro prerogative in modo reciprocamente oppressivo. Mill esemplifica citando, come ipotetico caso di cattivo utilizzo di preroga-

tive della Corona, il mancato consenso del Sovrano ad un provvedimento del Parlamento o il permanere in carica di un Ministero nonostante una manifestazione di esplicita ostilità da parte del Parlamento. La risposta che lo stesso autore si dà non può che identificare questo elemento nelle «massime non scritte della costituzione, vale a dire la morale politica positiva di una nazione».

Perfino Walter Bagehot, che pure non si occupa di fondare una teoria generale delle fonti alla base della Costituzione, parla della "virtù" come principio di condotta delle sue prerogative da parte della Regina. Quindi, anch'egli individua in un elemento esterno alle norme di diritto positivo il vero collante dell'architettura costituzionale.

È certo che tutte queste intuizioni e abbozzi di teorizzazioni sul tema dovesse trovare una sistemazione più organica e precisa e soprattutto con un profilo più prettamente giuridico rispetto a quelli storici e politologici che si erano susseguiti fino a quel momento (Munro 1985; Hood Phillips 1996). Una formulazione, cioè, che desse una certa sistematicità alle *conventions* che si erano andate consolidando nel corso del XIX secolo e che facesse chiarezza sulla loro natura (giuridica? storica? meramente sociale? o altro?) e sulle sanzioni che, in assenza di una loro azionabilità di fronte ad un giudice, conferiscono loro una forza determinante per gli equilibri del sistema costituzionale. Ed è proprio questa opera di valutazione organica che rende il pensiero di Dicey tuttora centrale rispetto a questi temi nonostante, come vedremo, le sue considerazioni siano state successivamente sottoposte a critiche, talvolta anche radicali.

Nella visione di Dicey, dunque, le *constitutional conventions* sono regole che formano quella che egli definisce la «corrente etica costituzionale», ma che, essendo *unenforceable*, «non si può in alcun modo pretendere che vengano considerate come aventi valore giuridico».

Nella seconda metà del '900 si è discusso molto su questo concetto. Alcuni autori hanno ritenuto di difendere la perentorietà con cui Dicey aveva definito *unenforceable* le *constitutional conventions* (Hood Phillips 1970); altri invece, anche in virtù di numerosi casi in cui alcune Corti di giustizia hanno ritenuto di poter prendere in considerazione qualche limitato aspetto di alcune *conventions*, hanno criticato la nettezza della distinzione tra leggi e *constitutional conventions*, sostenendo che, per queste ultime, bisognerebbe almeno distinguere tra giustiziabilità (*judicial enforcement*) e conoscibilità (*recognition*) da parte delle Corti (Keith 1967; Maley 1985).

Ma comunque, questa loro "non-giuridicità" (Treves 1962), determinata appunto dall'impossibilità ad essere ribadite in sede di giurisdizione da alcuna Corte di giustizia, le distingue dalle regole giuridiche sancite nelle leggi, siano queste ultime di tipo scritto o consuetudinario (Criscuoli 2000, pp. 473-492). Questa distinzione si riflette anche nella terminologia che Dicey adotta per denominare le convenzioni, definite con l'espressione *Maxims*: queste massime vengono menzionate in un lungo elenco che mette utilmente in luce come ad esse facciano capo alcuni tra gli snodi più importanti per la vita pubblica. Basti pensare, tra le altre, alle seguenti: «il Gabinetto è responsabile collettivamente di fronte al Parlamento per la conduzione complessiva della sua attività»; «il partito che detiene

la maggioranza nella Camera dei Comuni ha (generalmente) il diritto di porre al governo i propri leader»; «sorgendo una divergenza d'opinione tra la Camera dei Pari e la Camera dei Comuni, la Camera dei Pari dovrebbe, a un certo punto non precisamente stabilito della discussione, cedere; e se i Pari non dovessero cedere, e ove la Camera dei Comuni continuasse ad avere il sostegno del paese, è dovere della Corona, o dei suoi consiglieri, nominare o minacciare la nomina di nuovi Pari in numero sufficiente ad avere ragione dell'opposizione della Camera dei pari, in modo da ripristinare l'armonia tra le due branche del potere legislativo» (Dicey 2003, pp. 355-356); «il Sovrano deve accordare il suo assenso, o (come è impropriamente detto) non può opporre il suo veto, a qualsiasi progetto di legge che sia stato approvato da entrambe le Camere del parlamento» (Dicey 2003, pp. 22-23).

Come si vede, si tratta di regole semplici nella loro formulazione ma anche articolate e bilanciate, frutto appunto di una sedimentazione di comportamenti durata lungo tempo e giunta a maturazione nell'età Vittoriana, tanto che in qualche caso nei decenni successivi esse troveranno anche una cristallizzazione all'interno di atti legislativi. È il caso, per esempio, del sistema dei rapporti tra le due Camere, che il *Parliament Act* del 1911 provvederà a disegnare in senso definitivamente favorevole alla Camera bassa.

Dicey non nega una loro evidente eterogeneità testimoniata dal fatto che coinvolgono i diversi organi a vario titolo cooptati nel governo del Paese, tuttavia egli ritiene che le convenzioni possano essere tutte ricondotte ai concetti di "prerogativa" e "privilegio", laddove la prima va intesa come

l'espressione che storicamente assegna spazi di discrezionalità alla Corona, mentre il secondo designa il potere, anch'esso discrezionale, attribuito a ciascuna Camera del Parlamento. Tra queste categorie, le convenzioni più rilevanti per quantità e incidenza sono quelle relative al modo in cui la nazione si aspetta che debba essere esercitato il potere discrezionale dell'Esecutivo. E proprio questo elemento dell'aspettativa da parte del popolo è il concetto chiave per capire la concezione delle convenzioni proposta dal grande Autore: pur nella loro diversità esse sono «tutte volte verso un unico scopo finale. Loro obiettivo è assicurare che nel lungo termine il parlamento, o il Gabinetto che indirettamente è nominato dal parlamento, dia realizzazione alla volontà di quel potere che nell'Inghilterra moderna configura l'autentico sovrano politico dello stato: tale la maggioranza degli elettori o (per usare un linguaggio corrente anche se non del tutto accurato) la nazione» (Dicey 2003, pp. 361-362). Per capire fino in fondo il pensiero di Dicey non si può dimenticare la sua fondamentale distinzione tra "sovranità" giuridica spettante al Parlamento, supremo legislatore, e "sovranità" politica appannaggio del corpo elettorale, la cui espressione di volontà costituisce l'unica fonte di legittimazione per gli organi rappresentativi di governo, compresa la Corona (Dicey 2003, pp. 362-363). Nella sua complessa teoria costituzionale questa distinzione non ha lo scopo di scalfire o mettere in discussione la dottrina della *Sovereignty of Parliament*, ma più limitatamente di aprire qualche spiraglio per renderla meno monolitica, enfatizzando la fonte della legittimità del potere del Parlamento e quindi del ruolo che esso

gioca nell'ambito del sistema costituzionale (Torre 2004, pp. 155-156).

In ultima analisi, quindi, il "codice" di etica costituzionale costituito dalle convenzioni è finalizzato a garantire la "sovranità popolare". È questo un passaggio fondamentale non solo per comprendere la funzione esercitata dalle convenzioni nella Costituzione britannica ma, più in generale, anche per capire lo spirito della Costituzione stessa. Quel principio che nelle costituzioni scritte viene chiaramente sancito in una espressa disposizione, qui non può che essere il frutto di un generale consenso che accomuna tutti i protagonisti dell'indirizzo politico della nazione: corpo elettorale, organi della democrazia rappresentativa e Corona. Lo stesso Dicey riconosce che queste modalità di riconoscimento di un così fondamentale principio possano apparire tortuose, ciò nondimeno sono parte integrante della «natura evolutiva e sedimentaria dell'ordinamento costituzionale in terra britannica» (Torre 2005, p. 47). E forse da parte della cultura giuridica di "*civil law*" si dovrebbe concedere che questa storia "antipositivistica" presenta il vantaggio di garantire al sistema una grande capacità di adattamento in funzione del divenire degli eventi politici e sociali (Marshall 1985, pp. 36-37). Anche se sappiamo quanto questa distinzione tra modelli giuridici originariamente così diversi stia progressivamente perdendo importanza e quanto la più recente dottrina britannica, e non solo, insista sulla tesi di una progressiva erosione delle *conventions*, soprattutto nell'ultimo decennio, a favore del diritto scritto di fonte parlamentare (Johnson 1999, pp. 131-152; Torre 1997a, pp. 461-501).

Comunque, il rapporto tra le *conventions* e le norme di diritto positivo viene chiarito da Dicey quando riflette sulla necessità di individuare quale sia la ragione di fondo della forte vincolatività che le *conventions* esercitano nei confronti degli organi chiamati ad applicarle. Con parole più dirette: perché le *constitutional conventions* non vengono violate? Naturalmente egli riconosce, e anzi sostiene, il rilievo che a questo proposito assume la forza dell'opinione pubblica, proprio in virtù di questa loro origine "contrattualistica" e "consensualistica". Però non la ritiene sufficiente per spiegare il fenomeno. Secondo Dicey, infatti, il vero motivo va ricercato nel fatto che la violazione di una *convention* implicherebbe in ultima analisi anche la violazione di una legge: «...nel concreto la sanzione che costringe il più audace degli avventurieri politici a prestare obbedienza ai principi fondamentali della costituzione, nonché alle convenzioni nelle quali tali principi sono tradotti, è la circostanza per cui la violazione di principi e convenzioni porrebbe immediatamente il trasgressore in conflitto con le corti e con il diritto del paese» (Dicey 2003, p. 376). Nella sua visione, infatti, la Costituzione inglese è costituita dall'impasto di due differenti elementi: da una parte le regole giuridiche, che trovano sanzione nelle Corti, formano il "diritto costituzionale" e sono il vero fondamento del sistema di governo britannico, dall'altra le convenzioni, la cui efficacia è dovuta proprio allo stretto legame con le regole giuridiche del "diritto costituzionale".

Questa complessa e articolata lettura del ruolo delle *conventions* registrò nei decenni successivi, oltre a molti consensi, anche svariate critiche, sotto molteplici aspetti (Foley 1999, pp. 24-40). Tra gli altri, un

altro grande protagonista della dottrina costituzionalistica come Sir Ivor Jennings criticò l'idea della violazione di legge come reale sanzione delle *conventions*, ritenendo viceversa che essa andasse ricercata esclusivamente nel conflitto con l'opinione pubblica che verrebbe inevitabilmente generato dalla violazione di una convenzione (Jennings 1959). Questa diversa opinione è conseguente ad un'impostazione piuttosto divergente tra i due autori (Chand 1938; Marshall 1986, pp. 245-246; Marshall 2003, pp. 37-42) sulla considerazione complessiva di come le *conventions* si formano e sul perché vengono rispettate. Inoltre, secondo Jennings la ricostruzione proposta da Dicey non è sufficientemente esaustiva sia perché trascura i caratteri di molte convenzioni che pur non coinvolgendo principi fondamentali sono comunque riconosciute e rispettate alla stregua di tutte le altre, sia perché non prende in considerazione le convenzioni che stanno alla base delle relazioni tra il Governo di Londra e i *Dominions*.

A differenza di Dicey, Jennings analizza in profondità le dinamiche che portano alla formazione di una *convention* e conclude che la mera pratica o il mero precedente non sono sufficienti. L'elemento decisivo è che un certo comportamento venga generalmente valutato come prescrittivo. La sua prescrittività deriverà dalla cristallizzazione della pratica e dall'accordo dei soggetti che saranno chiamati in futuro ad applicarla. Tutto ciò, però, non può prescindere dal fatto che una volta che una convenzione è sorta, deve sempre conservare una buona ragione per continuare ad esistere, e come tale deve essere generalmente sentita. I precedenti della pratica, quindi, creano e mantengono le convenzioni nella misura in

cui permangono valide ragioni di carattere generale che le collegano alle condizioni politiche esistenti nel presente (Jennings 1937).

E un'opinione analoga, anche se più sfumata, era già stata espressa in precedenza da Sir William Anson, secondo il quale: «[...] we must not forget that the possible violation of the law is not the only reason why a Ministry should retire when it is shown to have lost the confidence of the House or of the country. Ministers are not only the servants of the King, they represent the public opinion of the United Kingdom. [...] We arrive, then, at this point that the King as represented by his Ministers must, by the conventions of the constitutions, work in harmony with public opinion as represented by the members of the House of Commons. The legal necessity lies only in the background: it forms an ultimate sanction, which is not often present to the minds of those who act upon it» (Anson 1922, pp. 405-406).

Di diverso avviso si mostra Owen Hood Phillips, secondo il quale le convenzioni costituzionali britanniche possono essere definite come «rules of political practice which are regarded as binding by those to whom they apply, but which are not laws as they are not enforced by the courts or by the Houses of Parliament» (Hood Phillips 2001, 136), e anche Kenneth Clainton Wheare, che le considera regole di comportamento «accepted as obligatory by those concerned in the working of the Constitution. [...] There may be an agreement among the people concerned to work in a particular way and to adopt a particular rule of conduct. This rule is immediately binding and it is a convention. It has not arisen from custom; it has had no previous his-

tory as a usage. It spring from agreement» (Wheare 1951, pp. 179-180).

Più recentemente, un altro importante autore come Geoffrey Marshall, che si è particolarmente distinto per il tentativo di costruire una sistematica delle *constitutional conventions*, ha fornito una definizione che appare abbastanza soddisfacente ed esaustiva: «It would seem better to define conventions as rules of behaviour that ought to be regarded as binding by those concerned in working the constitution when they have correctly interpreted the precedents and the relevant constitutional principles» (Marshall 1985, p. 39). Come si vede, si tratta di una definizione che cerca di tenere insieme tutti i vari elementi di cui è necessaria la compresenza per poter parlare di *constitutional convention*, anche per risolvere l'annoso problema di una loro distinzione rispetto ai meri *usages* (Marshall 1986, pp. 5-7; Wheare 1951, p. 179; Treves 1962, pp. 716-717).

Naturalmente egli non è l'unico ad essersi cimentato in tempi più recenti con queste complesse tematiche. Tra gli altri, una menzione particolare merita Andrew D. Heard il quale, convinto che le tradizionali visioni delle convenzioni costituzionali abbiano fallito il loro compito di fare luce sulla varietà che caratterizza questo importante gruppo di regole costituzionali, propone una loro riclassificazione, ordinandole su una scala gerarchica in relazione alla loro attitudine ad essere considerate *fundamental* per la Costituzione britannica (Heard 1989).

Ma comunque, al di là delle diverse concezioni o sfumature definitorie, di cui pure bisogna tenere conto, è presente, in tutti gli autori che prima o dopo Dicey hanno riflettuto sulle *constitutional conventions*, la

consapevolezza oltre che del fondamentale ruolo da esse ricoperto nel sistema costituzionale, del loro imprescindibile valore per capire i concreti meccanismi che muovono quel sistema. Tanto che non sembra azzardato ritenere che tutti potrebbero riconoscersi in questa celebre frase di S. A. De Smith: «It is obvious that some Constitutional Conventions are far more important than most of statutory and Common-law rules connected with the British system of Government» (De Smith 1979, p. 44).

2.3 *Le conventions in tema di scioglimento delle assemblee legislative nel pensiero di Dicey*

Ma qual è la visione di Dicey rispetto alle convenzioni costituzionali riguardanti il potere di scioglimento della Camera dei Comuni? Intanto va ricordato che egli cita espressamente due massime: «un Gabinetto, quando messo in minoranza su una questione di rilievo, può appellarsi per una volta alla nazione facendo ricorso allo scioglimento»; «se da un appello agli elettori deriva un orientamento contrario al governo, questo è obbligato a dimettersi e non ha alcun potere di sciogliere il Parlamento una seconda volta» (Dicey 2003, p. 355). A queste due massime egli poi aggiunge una considerazione sul fatto che in particolari circostanze la Corona avrebbe il potere di rimuovere dall'incarico un governo che goda della maggioranza parlamentare, e di sciogliere il Parlamento che appoggi questo Esecutivo. La perentorietà di tale affermazione potrebbe apparire ai nostri occhi piuttosto singolare se rapportata al *self-restraint* con cui i sovrani, almeno a partire dall'inizio del secolo scorso, hanno normalmente

interpretato il loro ruolo. Tuttavia bisogna considerare che si riferiscono ad un'epoca in cui la Corona interpretava le proprie attribuzioni con un piglio maggiormente interventista nella vita politica di quanto non faccia oggi, ma soprattutto che l'insieme di queste tre affermazioni servono a Dicey per dimostrare un punto di grande rilevanza sulla funzione esercitata dal potere di scioglimento nel sistema costituzionale, un punto che deve quindi essere tenuto in debita considerazione. Qui Dicey riprende la sua distinzione tra sovrano politico e sovrano giuridico per sostenere che «uno scioglimento è auspicabile, o necessario, ogni qualvolta la volontà del legislativo è, o tale si può legittimamente presumere, differente rispetto alla volontà della nazione» (Dicey 2003, p. 365). Lo scioglimento quindi è visto come strumento per limitare il Potere legislativo a favore del sovrano politico, il corpo elettorale, della cui volontà si devono fare interpreti, di volta in volta a seconda delle circostanze descritte nelle *Conventions*, il Governo o il Monarca.

Da questo punto di vista, è di particolare interesse la comparazione che egli propone con la Costituzione degli Stati Uniti. In quella forma di governo non opera, come invece in quella inglese, il principio della sovranità parlamentare, neanche sul piano meramente giuridico. I limiti all'esercizio dei Poteri sono garantiti dalla loro separatezza, che costruisce un complesso sistema di pesi e contrappesi; dalla rigidità (espressione che naturalmente Dicey non utilizza, ma che è lecito richiamare dato che egli fa riferimento al fatto che «la costituzione provvede a garantire che nessun mutamento di importanza vitale possa essere realizzato senza un appello al popolo»), che rende impossibile imporre un mutamento

costituzionale a chi detiene l'indirizzo politico contingente e infine dalla periodica rielezione, totale o parziale, degli organi legislativi che, rendendo più stretto il rapporto tra cittadini e rappresentanti, finisce per armonizzare l'orientamento politico del popolo e delle assemblee. L'inesistenza di un potere di scioglimento del Parlamento è quindi una logica conseguenza di questa impostazione costituzionale. Viceversa, laddove si è instaurata una supremazia del Parlamento è opportuno che gli altri organi costituzionali abbiano la possibilità di chiamare in causa il popolo per verificare se sovrano giuridico e sovrano politico si trovino tuttora in sintonia. Ecco dunque che in questa ottica il potere di scioglimento costituisce un fondamentale tassello per garantire l'armonia dell'architettura costituzionale (Bartole 1983).

È questo l'elemento davvero fondamentale attorno a cui si formano le convenzioni sulla titolarità del potere di scioglimento. Lo dimostrano le considerazioni proposte da Dicey a commento di due cruciali vicende politico-istituzionali della storia inglese. E paradossalmente queste considerazioni sono illuminanti anche quando sono viziate da un evidente errore di prospettiva. I due episodi sono ovviamente molto risalenti e sebbene siano piuttosto noti è forse utile rammentarne brevemente i momenti fondamentali per apprezzarne appieno il significato.

Il primo risale alla seconda metà del XVIII secolo (Lovell 1962, pp. 448-449; Adams 1949, pp. 406-409; Mackintosh 1977, pp. 67-68). Gli anni a cavallo del 1780 erano stati piuttosto tormentati sul piano della stabilità politica: diversi governi si erano succeduti nel breve volgere di pochi anni, alcuni a guida Tory e altri guidati da

esponenti *Whig*. Finché nel 1783 il quadro politico sembra stabilizzarsi grazie ad un accordo tra i maggiori esponenti delle due principali forze politiche, rispettivamente Lord North e Charles James Fox. Il nuovo Esecutivo scaturito da questo accordo di coalizione è presieduto da una figura di garanzia come il Duca di Portland, ma è sostanzialmente dominato dall'indirizzo impresso dai due *leader*. Il Sovrano dell'epoca, Giorgio III, avendo perduto la sintonia politica con il *leader* Tory e detestando da sempre quello *Whig*, non vede assolutamente di buon occhio la nuova coalizione, che considera innaturale e volta a confinare gli spazi di agibilità politica in capo alla Sua persona. Ciò nonostante è costretto in un primo tempo ad accettare la nuova situazione poiché l'Esecutivo gode di un'ampia maggioranza alla Camera dei Comuni, anche se in realtà non abbandona mai la speranza di poter intervenire per sovvertire questi nuovi equilibri che lo relegano un po' ai margini della vita politica.

L'occasione propizia, dal punto di vista di Giorgio III, arriva nel dicembre di quell'anno. C. J. Fox, in qualità di *Foreign secretary* del Governo in carica, aveva elaborato, in collaborazione con Edmund Burke, un progetto di radicale ristrutturazione dell'*East India Company*, il cui obiettivo era di trasferire il controllo politico della regione dalla Compagnia al Parlamento. Il progetto viene sottoposto all'esame della Camera dei Comuni che lo approva con una larga maggioranza. Il Re, che non aveva mai fatto mistero di essere fortemente contrario a quella riforma, compie un atto di grave scorrettezza costituzionale: rende noto ai componenti della *House of Lords*, che si apprestavano ad esaminare l'*East India Bill*, che coloro che avessero votato favo-

revolmente sarebbero stati considerati dei veri e propri nemici del Re. La Camera dei Comuni reagì immediatamente a questo tentativo di intimidazione del Parlamento votando con una maggioranza schiacciante un documento con cui si respingeva ogni tentativo di ingerenza del Sovrano nelle libere determinazioni parlamentari: «That is now necessary to declare, that to report any opinion, or pretended opinion, of his Majesty, upon any bill, or other proceeding, depending in either House of Parliament, with a view to influence devotes of the members, is a high crime and misdemeanour, derogatory to the honour of the crown, a breach of the fundamental privileges of parliament, and subversive of the constitution» (Adams 1949, p. 408).

Di lì a poco, però, la Camera Alta respinse il progetto e il Re costrinse il Governo alle dimissioni, nominando alla guida del nuovo Esecutivo un esponente Tory che egli riteneva più vicino alle posizioni della Corona: William Pitt (detto Pitt il Giovane in quanto figlio di Lord Chatham, detto Pitt il Vecchio, celebre uomo politico della metà del '700). Naturalmente si trattava di una compagine governativa che godeva dell'appoggio del Sovrano ma non certo di quello della Camera dei Comuni, visto che era il frutto proprio del conflitto tra Corona e Camera Bassa, come dimostrarono le iniziali sconfitte parlamentari cui però non fecero mai seguito le dimissioni dell'Esecutivo, né ovviamente lo scioglimento dal parte del Sovrano, poiché l'eventualità di una tornata elettorale veniva considerata ancora troppo rischiosa. Tuttavia, con il passare delle settimane l'abilità politica di Pitt riesce nell'impresa di ridurre moltissimo l'ostilità dei parlamentari (Guarino 1990, p. 60), soprattutto marcando una certa au-

tonomia nell'azione del proprio governo e della propria persona rispetto alla linea di Giorgio III, e dimostrando quindi di avere saputo fiaccare la resistenza dei fautori della precedente Coalizione (Galizia 1974, p. 2403). A questo punto, vinto sostanzialmente il braccio di ferro con il Parlamento, sia il Re che il Primo Ministro ritengono che sia giunto il momento più propizio per sciogliere il Parlamento e affrontare il giudizio del Corpo elettorale chiamato quindi a dire una parola definitiva su chi dovesse uscire vincitore e chi sconfitto tra i protagonisti dell'aspro conflitto politico dei mesi precedenti. Anche se comunque non si può mancare di sottolineare come questo giudizio in una certa misura fosse stato condizionato da manovre corruttive poste in essere da ambienti vicini alla Corona, pratica del resto non inusuale per l'epoca (Laprade 1916; Adams 1949, p. 408; Lovell 1962, p. 449).

Il risultato delle elezioni generali che si tennero nella primavera del 1784 fu inequivocabile: i candidati fedeli alla linea di Pitt ottennero una maggioranza schiacciante e il grande sconfitto fu proprio il più strenuo oppositore del Governo, nonché fiero assertore delle prerogative del Parlamento, C.J. Fox. Infatti, più di 160 deputati vicini al *leader Whig* (chiamati appunto *Fox's Martyrs*) persero il loro seggio (Keir 1961, p. 406).

In questo modo gli elettori compirono una scelta netta, mostrarono cioè di volersi schierare, premiando il comportamento di taluni poteri dello Stato e punendo quello di altri. Al di là dei giudizi di valore che con gli occhi della Storia è oggi possibile tracciare, appare evidente come la Coalizione era stata interpretata come un connubio innaturale tra forze diverse che miravano ad un

accordo di potere, mentre le manovre del Re, che al fondo erano certamente animate da una volontà "revanchista" per il ruolo politico della Corona, venivano vissute come maggiormente rispondenti agli interessi della nazione, interessi che in quella fase non erano ritenuti salvaguardati dagli indirizzi maturati all'interno della Camera dei Comuni.

Il secondo episodio risale invece alla prima metà del diciannovesimo secolo, e precisamente al 1834-1835 (Markesinis 1972, pp. 62-63). In quel periodo immediatamente successivo alla riforma del suffragio elettorale del 1832, il Ministero in carica si reggeva su una maggioranza *Whig* ai Comuni ed era guidato dal suo *leader* alla Camera Alta, Lord Melbourne. Quando questo Governo si era formato, nel luglio del 1834, Re Guglielmo IV aveva caldeggiato la formazione di una compagine governativa in cui fossero rappresentati anche i *Tories*. Operazione che si rivelò impraticabile, vista la cospicua presenza *Whig* ai Comuni, e che perciò determinò un notevole scontento nella Corona.

Qualche tempo dopo, nel mese di novembre, accadde che il *leader Whig* alla Camera Bassa, nonché Cancelliere dello Scacchiere in carica, J.C. Spencer Althorp, alla morte del padre ereditasse il suo titolo di Conte, entrando così a far parte della Camera dei Lord, lasciando però sguarnita la rappresentanza *Whig* in quella bassa. Quando Lord Melbourne si recò dal Re per comunicargli la sostituzione del nuovo Lord con un altro *leader Whig* ai Comuni, Guglielmo IV ritenne di cogliere l'occasione per imporre un cambio dell'Esecutivo. Fece dimettere Lord Melbourne, nonostante continuasse a godere di un'ampia maggioranza ai Comuni, e nominò Primo

Ministro il *leader* Tory alla Camera Bassa, Robert Peel. Quest'ultimo, però, essendo alla testa di un Governo voluto dal Re contro la volontà della Camera dei Comuni, dovette subire diverse sconfitte parlamentari, tanto che dopo poche settimane non gli rimase altro da fare che ricorrere alle elezioni anticipate, che si tennero nel gennaio del 1835 e dalle quali uscì confermata proprio la forte maggioranza *Whig*. Di conseguenza Guglielmo IV, il principale sconfitto, fu costretto a richiamare Lord Melbourne a capo del nuovo Esecutivo. Per la verità questo avvicendamento non avvenne immediatamente. R. Peel, infatti, all'indomani dello sfavorevole risultato elettorale non diede subito le dimissioni ma rimase in carica ancora qualche mese, fino ad aprile, nonostante le ulteriori sconfitte parlamentari che fu costretto a subire. Un comportamento ritenuto all'epoca sostanzialmente legittimo, in una fase ancora di transizione verso un compiuto ed esclusivo controllo del Governo da parte del Parlamento, ma che ovviamente al giorno d'oggi verrebbe considerato pesantemente lesivo della legalità costituzionale (Adams 1949, p. 456).

Quella appena descritta sarà l'ultima volta nella storia del costituzionalismo britannico in cui un governo verrà "dimissionato" dal Monarca, contro la volontà politica dell'Assemblea. La riforma elettorale, passaggio fondamentale per una definitiva affermazione del parlamentarismo, aveva già cominciato a dare i frutti sperati da chi vedeva nell'estensione del suffragio uno strumento imprescindibile per il radicamento delle prerogative della Camera Bassa a discapito di un ormai anacronistico protagonismo politico del Sovrano.

Qual è la chiave di lettura di questi due episodi offerta da Dicey? Egli propone il

seguente ragionamento tendente a sottolineare più la funzione teleologica che dovrebbe avere lo scioglimento piuttosto che discutere la legittimità delle modalità concrete con cui viene attuato. Fa rilevare che in ambedue i casi il Re si pone in antitesi alla Camera dei Comuni, sostenendo, in maniera alquanto discutibile, che con queste loro prese di posizione Giorgio III e Guglielmo IV volessero porsi come gli interpreti di un'autentica volontà della nazione contrapposta a quella di rappresentanti ormai non più in sintonia con i rappresentati. Questa impostazione mostra chiaramente la corda, soprattutto laddove si consideri che limitatamente al primo caso si può forse sostenere che i risultati elettorali dimostrarono una occasionale sintonia, nell'avversione alla maggioranza di Coalizione che si era strutturata in Parlamento, tra l'opinione del Corpo elettorale e gli interessi della Corona, ma nel secondo la sconfitta del Re fu talmente evidente da neutralizzare qualsiasi sofisma su una presunta fondatezza della convinzione manifestata dal Re che la Camera dei Comuni avesse perduto la propria legittimità nei confronti di una nazione che avrebbe dovuto rappresentare.

Ma allora, perché argomentazioni che soffrono di questi vizi sono comunque interessanti? Lo sono perché pongono l'accento, pur percorrendo una via sbagliata, sul punto fondamentale costituito dalla funzione equilibratrice dello scioglimento a favore della ricerca di una reale effettività della rappresentanza delle volontà della nazione. Il concetto chiave è che «nessun costituzionalista moderno porrebbe in dubbio che l'autorità della Camera dei Comuni derivi dal suo essere rappresentativa della volontà della nazione, e che il principale obiettivo dello scioglimento sia l'accertamento della

coincidenza tra volontà parlamentare e volontà della nazione» (Dicey 2003, p. 366). Da questo punto di vista la sua visione del potere di scioglimento non è affatto conservatrice poiché lo scioglimento che egli stesso definisce come "sanzionatorio" pur essendo innescato dal Monarca, è volto in ultima analisi a ricomporre il rapporto di rappresentanza attraverso l'applicazione del principio della sovranità popolare. Non a caso egli fa notare che il più accanito oppositore di questa funzione dello scioglimento fu proprio Edmund Burke, cioè uno dei più tenaci avversari della dottrina della sovranità popolare.

Detto questo, però, non si può negare che descrivendo il ruolo del Re come quello dell'autentico interprete della volontà della nazione egli rimane vittima di un'illusione ottica che gli impedisce di vedere la reale direzione che le convenzioni costituzionali stanno prendendo, sia rispetto al ruolo del *Cabinet* e segnatamente del Primo Ministro (Caravale 1993), un ruolo sempre più importante a scapito di una Corona che vede declinare inesorabilmente il proprio peso politico (Lauvaux 1983, p. 62), sia rispetto all'evoluzione della funzione che nel momento in cui egli scrive sembra avere già assunto l'istituto dello scioglimento anticipato del Parlamento. Egli, cioè, focalizzando eccessivamente l'attenzione sulla figura del Sovrano, non si avvede che proprio le due vicende che egli commenta costituiscono due tra i passaggi cruciali verso una autonomizzazione della compagine governativa rispetto alla Corona, una definitiva caratterizzazione della figura del *Premier* come capo dell'Esecutivo in quanto *leader* del partito politico maggioritario ai Comuni e di conseguenza verso una attribuzione al *Cabinet* ed al suo *leader* del potere di de-

cidere il momento di un eventuale scioglimento del Parlamento (Costanzo 1984, p. 120, secondo il quale la decisione di Pitt il Giovane di scegliere il momento politicamente migliore per interpellare il Corpo elettorale «sembra in effetti un'operazione che trascendeva la convenienza contingente per assumere un più ampio significato in ordine alla stessa posizione costituzionale del gabinetto che, nell'atto stesso di ricercare un avallo popolare al di là della fiducia regia e del mutato atteggiamento dei comuni, metteva in luce l'esigenza di un autonomo punto d'appoggio per convalidare la sua politica»).

In armonia con la forma di governo monarchico-parlamentare il baricentro del sistema politico passa, gradatamente ma decisamente, dal dualismo Sovrano-Parlamento, tipico della fase monarchico-costituzionale, al rapporto monista intercorrente tra Parlamento e Governo (Mortati 1973, pp. 111-120; Galizia 1972, p. 242, nota 145; Boggetti 2001, pp. 43 ss.).

Proprio a causa di questo errore di prospettiva egli non sembra cogliere il mutamento di ruolo degli attori costituzionali anche rispetto alle dinamiche dello scioglimento che si era già prodotto nel momento in cui scrive. Nell'era del rapporto fiduciario, e ancor più in quella che si appresta a diventare una democrazia di partiti (Caravale 1997, pp. 99-150), è inevitabile che, soprattutto quando la forma di governo funziona nella maniera più semplice e lineare, l'equilibrio del sistema politico si focalizzi sulla figura del Primo Ministro (Barbera 1999, pp. 18-20 e 2004b, pp. 39 ss.), in capo al quale quindi ricadrà anche la responsabilità di scegliere in quale momento sia più opportuno verificare la persistenza o meno di una contiguità tra volontà popola-

re e indirizzo del Parlamento. E infatti, un altro autorevole autore della seconda metà dell'Ottocento come Walter Bagehot aveva già provveduto a fotografare con brillante efficacia il cuore del parlamentarismo: «La teoria costituzionale dimostra che il potere di licenziare un governo gradito al parlamento e di sciogliere quel parlamento appellandosi al popolo, non è un potere che un qualunque monarca ereditario saprebbe esercitare a lungo in modo utile.

Di conseguenza questo potere è pressoché, anche se non proprio completamente, scomparso dalla realtà del nostro sistema politico. Niente, forse, stupirebbe di più il popolo inglese come il fatto che la Regina, all'improvviso, con una sorta di coup d'état, licenziasse un governo dotato di una solida e forte maggioranza parlamentare. Questo potere, in teoria, le appartiene indiscutibilmente, ma il fatto che lo possa esercitare è ormai così lontano dalla nostra mente, che se lo usasse ci terrorizzerebbe come un'eruzione vulcanica a Primerose Hill» (Bagehot 1995, pp. 222-223). E continua questo passo proprio con la descrizione della vicenda del 1835, qualificandolo come cattivo esempio di utilizzo dei poteri regi, auspicabilmente da non seguire per i Sovrani futuri. E del resto lo stesso Jennings ritiene che: «whether the case was good or bad, justifiable or unjustifiable, the conditions cannot be repeated today and it cannot be regarded as a precedent» (Jennings 1961, p. 405).

3. *L'evoluzione storica della funzione del potere di scioglimento nella forma di governo britannica*

3.1 *La stabilizzazione della periodicità della convocazione e della durata del Parlamento*

Le regole convenzionali che nell'epoca odierna governano lo scioglimento del Parlamento trovano ovviamente la loro formazione in un lungo processo storico durato decenni, se non secoli.

Per cogliere l'essenza dei meccanismi che oggi regolano il potere di scioglimento è quindi necessario ricostruire il contesto storico e concettuale, nonché gli avvenimenti fondamentali attraverso cui il sistema politico-costituzionale è andato formando e sedimentando quelle regole convenzionali.

A questo proposito può essere di qualche utilità ordinare questo lungo e complesso processo storico in diverse fasi, ciascuna delle quali rappresenti un passaggio significativo verso l'attuale assetto delle convenzioni costituzionali, oltre che ovviamente costituire anche momenti fondamentali nella più generale evoluzione della forma di governo britannica.

Dopo una prima fase che, a cavallo della *Glorious Revolution*, vede una tendenziale stabilizzazione della periodicità della convocazione del Parlamento e della sua durata in carica, ne segue un'altra, inaugurata dal *Septennial Act*, in cui i caratteri talvolta ambigui della forma di governo monarchico-costituzionale ricadono anche sui rapporti tra Esecutivo (Monarca) e Legislativo in tema di titolarità del potere di scioglimento. Successivamente, l'evoluzione della forma di governo in senso monarchico-parlamentare supererà progressivamente buona

parte di queste ambiguità facendo emergere il ruolo decisivo del Primo Ministro.

Un'analisi della funzione dello scioglimento del Parlamento inglese non può prescindere dall'individuazione del momento in cui questa istituzione assume un grado accettabile di stabilità giuridica sul piano della convocazione e della durata. Da questo punto di vista il passaggio fondamentale è costituito dal *Triennial Act* del 16 febbraio 1641. Ovviamente chiunque sa che questo non è l'atto di nascita del Parlamento inglese, risalendo la sua origine all'epoca medievale e vantando una storia tanto lunga e tormentata quanto affascinante e paradigmatica per lo sviluppo delle forme di Stato occidentali. E tuttavia non vi è dubbio che quella norma e quella data rappresentino un punto di svolta per la natura e le funzioni di questa istituzione.

Prima del *Triennial Act* 1641, infatti, ogni valutazione sull'opportunità della convocazione dell'Assemblea e sulla sua durata permanevano nella mani del Re, che convocava e scioglieva in ragione del vantaggio politico che egli ne poteva trarre (Costanzo 1984, p. 17). E ciò continuò ad essere vero, sia pur con accentuazioni diverse determinate dagli alterni rapporti di collaborazione o di conflitto tra Monarca e Camere, sia sotto la dinastia Tudor, sia successivamente con gli Stuart. Ma il punto più drammatico di soggiogamento del Parlamento rispetto al Monarca fu toccato nella prima metà del '600, prima con Giacomo I e poi con Carlo I, a causa della loro concezione accentratrice del potere che si manifestò in un pervicace tentativo di un antistorico ritorno ad una qualche forma di assolutismo (Moodie 1971, p. 7; Adams 1949, p. 287; Flemion 1972, pp. 784-790). In particolare negli anni tra il 1614 e il 1629 si susseguirono a breve di-

stanza convocazioni e scioglimenti tesi a piegare la resistenza dei Comuni, in disaccordo con il Re quasi sempre su questioni attinenti la materia finanziaria, nel pieno rispetto delle origini e della tradizione del costituzionalismo e del parlamentarismo inglesi, che nascono e si sviluppano soprattutto attorno alla limitazione del potere del Monarca di imporre tributi, o comunque di prendere provvedimenti di finanza pubblica senza il previo consenso del Parlamento. Poi, dopo lo scioglimento del 1629, Carlo I rifiutò per ben undici anni la convocazione di un nuovo Parlamento, portando all'apice il proprio tentativo di governare l'Inghilterra con metodi autocratici. Fu solo a causa della spinta di drammatici eventi, che poi sfociarono nella guerra civile, che nel 1640 Carlo I si convinse a cercare il consenso dei Comuni attraverso una nuova convocazione. Dopo un primo tentativo di normalizzazione dei rapporti Monarca-Parlamento andato a vuoto e concluso con un repentino scioglimento a poche settimane di distanza (*Short Parliament*, 16 aprile – 5 maggio 1640), finalmente viene convocato quello che passerà alla Storia come il *Long Parliament*, che permarrà in carica fino al 1653 (Worden 1971), quindi oltre la decapitazione del Re che lo aveva convocato (anche se, come è noto, dopo l'avvento al potere di Oliver Cromwell, viene talmente decimato nel numero dei suoi membri da essere definito come *Rump Parliament*). Ed è proprio durante i primi mesi di vita che il *Long Parliament* prende coscienza della necessità di dotarsi di uno *statute* che sancisca, oltre all'obbligatorietà della periodica convocazione, regole formali per il proprio scioglimento e procedure sostitutive in caso di inadempimento del Re rispetto alla convocazione. Evidentemente la lunga stagione

di contrasti istituzionali aveva determinato la consapevolezza nei membri del Legislativo che fossero maturi i tempi per un salto di qualità nella natura e nelle funzioni del Parlamento, costantemente minacciate dalla forza prevaricatrice del Sovrano, che in assenza di un preciso atto giuridico che ne condizionasse l'operato, si manifestava ogni qualvolta vi fosse un'occasione di seria diatriba. Come nota opportunamente Costanzo (1984, p. 25): «Ancora in occasione dello scioglimento del 1629, Carlo I aveva rivendicato alla corona la pienezza e la esclusività del potere in ordine ad ogni provvedimento concernente la convocazione, la durata (e la proroga) e lo scioglimento dei comuni. E in effetti, nonostante il ruolo politico ormai conquistato dal parlamento sotto i Tudor, sul piano formale la regola della competenza regia al riguardo era rimasta inalterata».

In sintesi, il *Triennial Act 1641* prevedeva che l'Assemblea si riunisse in sessione almeno una volta l'anno e restasse in carica tre anni. In realtà su questo punto permane un dubbio interpretativo nella dottrina d'oltremania. Se per taluni autori non vi è dubbio che il Parlamento non potesse restare in carica oltre i tre anni (Fletcher 2008), altri (Randall 1916, pp. 661-662 e nota 20) sostengono la tesi che il *Triennial Act* andasse inteso solo nel senso che non dovessero intercorrere più di tre anni tra la cessazione di un Parlamento e la convocazione di un altro. In ogni caso è lo stesso Randall a riconoscere che, sia pure a causa di un *misunderstanding*, gli stessi componenti del Parlamento intendevano che la durata dell'Assemblea di cui facevano parte non potesse eccedere il tempo di tre anni. Al termine di questo periodo, quindi, il Parlamento sarebbe stato sciolto, ma entro tre

anni dallo scioglimento il Sovrano avrebbe dovuto convocare un nuovo Parlamento. In caso di inerzia da parte del Re, se cioè il Re non avesse provveduto entro il 10 settembre del terzo anno successivo alla chiusura dell'attività della precedente Assemblea, si disponeva che il *Lord Chancellor* e il *Lord Keeper of the Great Seal* convocassero i necessari *writs of elections* automaticamente, cioè senza attendere alcun atto di indirizzo da parte del Sovrano. Un'eventuale violazione di questo atto dovuto avrebbe comportato una loro rimozione e altre punizioni che il Parlamento avesse ritenuto di infliggere. Quindi, come si vede, un meccanismo di surroga nell'eventualità di un conflitto con il Sovrano, volto a garantire la continuità dell'istituzione parlamentare e ad evitare quelle tentazioni assolutistiche che tanto avevano pesato nei decenni precedenti.

Quanto alla *dissolution* il *Triennial Act* prevedeva che nessun Parlamento potesse essere sciolto prima di cinquanta giorni dal suo insediamento e successivamente intervenne un ulteriore *Act*, e cioè l'*Act to prevent inconveniences which may happen by the untimely adjourning, proroguing, or dissolving this present Parliament* del maggio del 1641, in virtù del quale il Parlamento in carica non avrebbe potuto essere sciolto senza il suo consenso, istituendo quindi una forma di autoscioglimento teso ad esautorare definitivamente qualsiasi potere della Corona sulla vita del Parlamento operante in quel momento.

La storia si incaricherà poi di depotenziare in larga misura l'operatività di queste norme. Le turbolenze rivoluzionarie degli anni '40 e '50, in particolare la decapitazione di Carlo I e il successivo Protettorato di Cromwell, radicalizzeranno a tal punto lo scontro politico da mettere in ombra la

portata dell'ingegneria costituzionale come soluzione al problema di un riequilibrio tra i poteri. Ciò nondimeno il *Triennial Act 1641* continuò a far parte dell'ordinamento inglese fino alla *Restoration*, rappresentando, anche se magari solo formalmente e simbolicamente, la praticabilità della limitazione dello *ius vitae ac necis* del Re nei confronti del Parlamento.

E del resto il suo carattere (potenzialmente) fortemente limitativo dei poteri del Sovrano è testimoniato dal fatto che Carlo II già nel 1662 caldeggerà inutilmente l'approvazione da parte del Parlamento di un *bill* abrogativo. E successivamente, da uno *Speech from the Throne* che tenne il 16 marzo del 1664, egli tornerà a formulare la medesima richiesta. In questo accorato appello pronunciò parole tese a mostrare una sua propensione "filoparlamentarista", come, per esempio: «I need not tell you how much I love parliaments; never king was so much beholden to parliaments as I have been; nor do I think the crown can ever be happy without frequent parliaments». Il risultato fu l'abrogazione parlamentare del vecchio *Triennial Act* con uno *statute*, il *Triennial Act 1664*, che, pur cancellando le diverse garanzie poste dal precedente atto in caso di inerzia del Re, sostanzialmente confermava la durata massima di tre anni del periodo di sospensione della vigenza di un Parlamento, a riprova che il rispetto di un'accettabile continuità dell'istituzione parlamentare si andava sempre più radicando.

Ovviamente la *Glorious Revolution* del 1688-89 contribuì a rafforzare questa consapevolezza. Anzi, l'essenza della *Revolution* travalicava il tema della continuità per coinvolgere direttamente quello della "Supremacy" del Legislativo rispetto agli altri Poteri. Una "supremazia" che non si dove-

va esercitare tanto attraverso una permanenza costante dell'istituzione, quanto con la sua facoltà di convocarsi a seconda delle necessità per dar vita alla funzione legislativa, come molto bene ebbe ad esprimere il massimo interprete dello spirito della *Revolution* inglese, John Locke, nel *Secondo trattato sul governo*: «Non è necessario, e neppure conveniente, che il legislativo sia sempre in atto. È invece necessario che lo sia sempre il potere esecutivo, perché, se non c'è un continuo bisogno di far nuove leggi, c'è però il continuo bisogno di rendere operanti le leggi fatte. Quando ha affidato l'esecuzione delle leggi in mano altrui, il legislativo conserva però il potere di revocarla, se trova motivo di ciò, e di punire ogni atto amministrativo non conforme alle leggi. [...] [Il legislativo] può convocarsi ed esercitare il potere di legiferare nei tempi prescritti dalla sua Costituzione originaria o dal suo aggiornamento; oppure quando vuole, se le date non sono stabilite in nessuno di questi due modi e non sia altrimenti prescritta una convocazione. Il supremo potere essendo riposto in esso dal popolo, ad esso resta, e può essere esercitato quando si ritiene opportuno, a meno che la Costituzione originaria non fissi determinati periodi, o un atto di quel potere supremo non abbia aggiornato la convocazione a una certa data, sicché, quando questa viene, essa ha il diritto di riunirsi e deliberare» (cap. XIII, par. n. 153).

La forza del Parlamento si manifestò poi con il vittorioso braccio di ferro che ingaggiò nei confronti di Guglielmo III per l'approvazione di un *Bill* che facesse chiarezza circa la convocazione e la durata del Parlamento. Così, con il *Triennial Act 1694*, cui il Re finì per acconsentire, si ribadiva l'obbligo di convocazione entro tre anni

dal termine della precedente Assemblea e si fissava come durata massima di ciascun Parlamento il periodo di tre anni, assicurando però al Sovrano la possibilità di sciogliere anzitempo la Camera Bassa nel caso in cui lo avesse ritenuto opportuno.

Ma l'importanza di questo atto va letta anche alla luce dei mutamenti costituzionali del 1689, in particolare del combinato disposto di *Bill of Rights* e *Mutiny Act*, cioè l'atto con cui il Parlamento autorizzava l'erogazione delle spese militari straordinarie. In sostanza, il Parlamento era ormai chiamato a prendere decisioni che non solo erano di grande rilievo, ma la cui necessità si presentava con una cadenza costante. Erano, cioè, deliberazioni che avevano necessariamente una durata limitata e quindi dovevano essere ribadite o riconsiderate con una cadenza piuttosto frequente. Logica conseguenza fu che, di fatto, il Sovrano cominciò a trovarsi nella condizione di dovere convocare le Camere con una cadenza almeno annuale, inaugurando quindi una sostanziale permanenza in attività del Potere Legislativo.

L'ultimo passaggio che caratterizza questo lungo periodo della storia inglese che porta alla stabilizzazione dell'attività e della vita del Parlamento è costituito dal *Septennial Act* 1715, del cui significato abbiamo già trattato in precedenza (Morgan 2007, p. 313; Rotelli 2005, pp. 52-54). Qui basterà ribadire che esso fu il frutto di comuni interessi politici del Sovrano Giorgio I e della fazione *Whig* (Goldsworthy 1999, pp. 149-158) in funzione antigiacobita (Blackburn 1995, p. 19). In particolare di quella aristocrazia *Whig* così ben rappresentata nel *Privy Council* e che, come il Re, temeva che il corpo elettorale potesse esprimere in senso favorevole alla rivolta giacobita

(di impronta cattolica) in corso in Scozia. Questo elemento strettamente politico avrà delle ripercussioni anche sul piano costituzionale. Il *Septennial Act*, infatti, portava a sette gli anni di legislatura e prolungava di altri quattro quelli della legislatura in corso. Tuttavia rimane nelle mani del Re il potere di scioglimento anticipato. Ebbene, la saldatura politica tra Corona e *Whigs* fa sì che il Sovrano non abbia alcun interesse ad esercitare questa sua prerogativa e quindi quei termini di durata finiranno per essere interpretati, per molto tempo, non come lunghezza massima, bensì come lunghezza normale della vita parlamentare. Inoltre, le particolari caratteristiche personali di Giorgio I (origine straniera, scarsa dimestichezza con la lingua inglese), nonché l'entrata in vigore di alcune norme contenute nell'*Act of Settlement*, accrebbero notevolmente le attribuzioni e la forza politica del *Privy Council*. Questa accresciuta importanza si manifestò anche nel fatto che i futuri scioglimenti non verranno decisi sotto l'esclusiva responsabilità del monarca, bensì «on the advice of the Privy Council under the Great Seal». Risale quindi a queste circostanze l'embrione di quell'*Advice* del Primo Ministro che oggi costituisce il vero fulcro della decisione politica di sciogliere il Parlamento.

3.2 Il periodo monarchico-costituzionale

Con il *Septennial Act* si completa quindi quel complesso di istituti costituzionali che compongono le fondamenta della forma di governo monarchico-costituzionale. Non vi è dubbio che la prima fase dello Stato liberale inglese si sia retta su questa forma

di governo. Molto più discutibile è invece la portata temporale che essa copre. Nella storiografia costituzionale si sono manifestate diverse opinioni su quale debba essere considerato il suo momento finale (1784? 1832? altro?). E probabilmente questa incertezza è causata proprio dalle caratteristiche di questa forma di governo e soprattutto dalle vicende storiche che ne determinarono l'evoluzione già a partire dalla prima metà del '700. Il suo manifestarsi come assetto duale dei rapporti tra i poteri del Monarca e quelli del Parlamento; la progressiva emersione di un ruolo autonomo in capo al Gabinetto e al Primo Ministro; l'alternarsi per più di un secolo di momenti di quiete e di tensione, talvolta anche molto aspri, tra questi poteri. Tutti questi elementi delineano un quadro dai contorni molto sfumati e difficilmente decifrabili attraverso parametri troppo rigidi. Una categoria giuridica come la forma di governo monarchico-costituzionale non si presta mai ad una interpretazione rigida e formalistica dei confini dei rapporti tra gli organi. E questo vale a maggior ragione per una realtà come quella inglese, priva di una Carta da cui trarre organicamente norme scritte in grado di separare univocamente attribuzioni e sfere di influenza e che anzi faceva della flessibilità dei rapporti un alimento costante dell'evoluzione costituzionale. Di conseguenza, si può forse sostenere che, almeno ai limitati fini dell'analisi che stiamo compiendo sul potere di scioglimento, il punto più interessante sia proprio la costante, anche se non lineare e scontata, tendenza all'evoluzione dei rapporti tra gli organi costituzionali in senso parlamentaristico. E si può riflettere attorno a questo processo evolutivo solo a partire dal manifestarsi di quegli elementi

di stabilizzazione che dalla *Glorious Revolution* portano al *Septennial Act*. Solo con questa affermazione piena di stabilità, durata e autonomia del Parlamento è possibile descrivere l'istituto dello scioglimento come componente essenziale di una forma di governo all'interno di uno Stato liberale e non, come accadeva prima, una pratica con cui il Re faceva valere l'autorevolezza del proprio ruolo e la forza del proprio potere nei confronti di un'istituzione, certamente antica e prestigiosa, ma comunque non completamente autonoma e sempre in qualche modo tributaria alla figura del Monarca. Solo grazie allo "strappo" del 1688-89 e ai numerosi eventi che si susseguirono fino al 1716 vennero a crearsi le condizioni per una forma realmente duale di divisione del potere politico.

Ma quindi, quali caratteristiche aveva lo scioglimento e che ruolo giocava nel quadro della forma di governo nel lungo periodo che va dal 1716 al 1832? Credo che una visione complessiva di quella prima fase dello Stato liberale inglese porti a sostenere che la funzione dello scioglimento fu strettamente connessa all'evoluzione della forma di governo, nel senso che lo scioglimento subì e non determinò il cambiamento. Infatti, nei decenni che vanno dal 1716 alla fine degli anni '70 la relativa "tranquillità" istituzionale dei rapporti tra Legislativo ed Esecutivo si riflesse in una sostanziale tendenza al completamento del settennato parlamentare. Invece con l'avvicinarsi della fine del secolo e con i mutamenti che si delinearono, a cominciare dalla questione dell'indipendenza delle Colonie d'oltre Atlantico, si verificò una ripresa della conflittualità tra i poteri. Giorgio III, un po' per un'indole personale notevolmente diversa da quella dei suoi predecessori e un po' per

una visione politica contrastante con quella di alcuni grandi notabili della Camera dei Comuni, ripropose un interventismo regio che generò un contrasto difficilmente sanabile con la Camera Bassa. Questo conflitto deflagrò con la già ricordata vicenda del 1783-1784. Qui lo scioglimento intervenne certamente come momento determinante per chiudere questa diatriba e tuttavia l'analisi di quella complessa partita politica ci mostra come il vero momento traumatico attorno a cui ruota l'intera vicenda non fu lo scioglimento bensì il "dimissionamento" del Gabinetto Portland ad opera del Re. Lo scioglimento, infatti, intervenne solo quando il Governo Pitt era riuscito nel difficile intento di riconquistare una maggioranza parlamentare, a dimostrazione che né il Re né il Primo Ministro desideravano caricare lo scioglimento di significati oltremodo drammatici di contrapposizione con l'assemblea legislativa anche, ovviamente, per evitare il rischio di essere travolti da un eventuale esito delle elezioni per loro negativo. Una volta costruite con un sapiente lavoro di diplomazia parlamentare (anche se dai tratti non sempre limpidissimi) le condizioni per un quieto ritorno agli elettori, lo scioglimento anticipato e le successive elezioni assunsero le sembianze di un normale passaggio della dialettica istituzionale, con la prevalenza dell'indirizzo politico della Corona e del Governo su determinate, e ormai minoritarie, forze parlamentari.

Ma al di là delle molteplici considerazioni che si possono trarre da quella celebre vicenda, è forse più funzionale alla descrizione del ruolo dello scioglimento il rilievo che per tutto il periodo monarchico-costituzionale si assiste, pur con diversi momenti di freno, ad una tendenziale autonomizzazione del ruolo del Governo

rispetto al Monarca. È questo l'elemento che risulterà decisivo nel passaggio al parlamentarismo e che contribuirà a mutare la natura ed il ruolo dell'istituto dello scioglimento.

Da questo punto di vista, quindi, lo scioglimento più interessante in quest'ottica evolutiva sembra piuttosto quello intervenuto nel 1831 (Galizia 1974, pp. 2404-2405). Il gabinetto a guida *Whig* venne battuto in una votazione in commissione alla Camera dei Comuni dall'opposizione Tory sul progetto di riforma elettorale. Il Re, pur riluttante, sapendo che questo progetto godeva dell'appoggio dell'opinione pubblica, non si era opposto alla sua presentazione e quindi di fronte a quella sconfitta parlamentare acconsentì a sciogliere il Parlamento, anche proprio per verificare ufficialmente l'orientamento del Corpo elettorale ed impedire uno scollamento tra quest'ultimo e l'assemblea rappresentativa, a tutto vantaggio dell'indirizzo politico dell'Esecutivo, fermamente convinto della necessità di questa fondamentale riforma. Infatti la campagna elettorale si giocò interamente su questa *issue*; la politica del governo risultò vincente e così nella legislatura successiva si arrivò alla definizione di quella riforma elettorale del 1832 che rappresenta certamente il punto di non ritorno a favore dell'instaurazione della forma di governo parlamentare, caratterizzata da una saldatura di indirizzo politico tra Camera dei Comuni e Gabinetto, a scapito del ruolo direttamente politico del Re, e nella quale anche l'istituto dello scioglimento assumerà un carattere ed un ruolo sensibilmente diversi rispetto a quelli un po' incerti e ancillari mostrati finora.

3.3 La prima fase monarchico-parlamentare

Ai nostri fini è utile enucleare una prima fase del parlamentarismo nel periodo compreso tra le due grandi riforme elettorali ottocentesche (1832-1867). Gli anni compresi tra il 1832 e il 1835 sono decisivi per l'affermazione definitiva della forma di governo parlamentare nello Stato liberale britannico. L'instaurazione di un assetto dei rapporti tra poteri di tipo monista sarà fondamentale per la formazione di quelle *constitutional conventions* che poi si chiariranno e cristallizzeranno ulteriormente per tutto il corso del XIX secolo e, ancor di più, nel XX.

La riforma elettorale del 1832 assunse un ruolo determinante. L'estensione del suffragio non si risolse semplicemente in una modifica quantitativa ma finì per agire sulla stessa qualità della rappresentanza. Come ricordava Bagehot, l'aristocrazia e la *gentry*, i cui interessi avevano dominato per tutto il '700 la Camera dei Comuni grazie alla loro predominanza elettorale, venivano affiancate, se non sostituite, dalla forza della *middle-class*, la cui irruzione diede nuova linfa alla rappresentatività dei Comuni rispetto all'opinione pubblica. La Camera Bassa si affermava così come il luogo della mediazione tra interessi spesso divergenti e in quanto tale vero fulcro dell'elaborazione dell'indirizzo politico della nazione, superando definitivamente la tendenziale parità rispetto alla Camera dei Lord. I partiti politici divennero molto più di prima le strutture attraverso cui si andava organizzando questa nuova configurazione della rappresentanza: essi pertanto si ristrutturarono e si riorganizzarono, anche per rispondere meglio alle modificazioni imposte dalla ri-

visitazione dei collegi elettorali contenuta nella riforma (Hawkins 1989).

Queste innovazioni politico-istituzionali crearono le condizioni favorevoli ad un mutamento dei meccanismi che avevano caratterizzato lo Stato liberale fino a quel momento. Ora il Corpo elettorale decide con il voto l'indirizzo politico prevalente all'interno della Camera dei Comuni, la quale si avvale di un Governo per dare concretezza alla propria volontà espressa negli atti legislativi. Viene così a compimento anche quel processo di autonomizzazione del potere Esecutivo rispetto alla figura del Sovrano che inevitabilmente subisce una relativa emarginazione politica a tutto vantaggio del sempre più stretto rapporto intercorrente tra i Comuni e il *Cabinet*.

Naturalmente queste nuove tendenze non si manifestano in modo istantaneo ma si affermano attraverso un processo non privo di momenti di ambiguità. E tuttavia vi sono alcuni passaggi che contribuiscono in maniera decisiva a questa affermazione.

Uno di questi è certamente costituito dalle vicende che si susseguono in occasione dello scioglimento del 1834, già descritto in precedenza. Quell'episodio costituisce la dimostrazione più evidente del rilievo assunto dalla riforma elettorale per il rafforzamento della funzione rappresentativa della Camera Bassa e, di conseguenza, della diminuzione del ruolo politico del Re, in armonia con la saldatura del rapporto Camera-Gabinetto e il consolidamento delle strutture e del ruolo dei partiti come motori della vita politica.

In quella occasione Re Guglielmo IV tentò di forzare la mano all'Assemblea per restituire alla Corona, con una manovra simile a quelle proprie del suo predecessore Giorgio III, quella posizione di vertice

dell'Esecutivo e di contraltare del Legislativo in caso di contrasto politico tra i due poteri. Ma i tempi erano cambiati e questa operazione finì per rivelarsi un irrimediabile boomerang per le mire del Sovrano (Mackintosh 1977, p. 119). La vicenda rese infatti chiaro a tutti gli attori della vita politica come la riforma elettorale avesse spostato nelle mani del Corpo elettorale il potere di decidere a chi dovesse spettare la guida politica della nazione. La formazione di governi minoritari da imporre e far accettare ad assemblee riottose (come aveva fatto Giorgio III nel 1783), così come gli scioglimenti decisi ad opera del Sovrano per orientare il voto popolare con il proprio *patronage* a favore del Governo in carica, spesso adottato con metodi illegittimi, erano comportamenti sempre più difficili da assumere e sempre più negativamente sanzionati dall'opinione pubblica.

Questa progressiva e costante emarginazione politica della Corona si riverbera in particolare su due istituti: la fiducia e lo scioglimento. I due aspetti sono strettamente legati ed intrecciati. Il rapporto fiduciario su cui si regge l'Esecutivo è quello con l'Assemblea parlamentare e non più con il Sovrano. La linea politica del *Cabinet* è sempre più decisa dall'indirizzo del partito uscito vincitore dalle elezioni e pertanto il Sovrano non può più intervenire, né con la revoca del Ministero né con lo scioglimento del Parlamento, a turbare questi nuovi equilibri raggiunti dal sistema istituzionale.

Il potere di scioglimento diventa pertanto una questione interna al rapporto fiduciario, anche se con alcuni caratteri difformi rispetto alle modalità con cui si andrà configurando con il successivo consolidamento del parlamentarismo. In que-

sta prima fase, infatti, manca ancora una compiuta definizione delle attribuzioni del Primo Ministro in ordine alla decisione di sciogliere il Parlamento. Questa considerazione viene alla luce in particolare sotto due aspetti. Innanzitutto si ritiene che il Sovrano goda ancora della prerogativa di rifiutare al Primo Ministro lo scioglimento (*refusal of dissolution*) nel caso in cui non ritenga esservi la necessità o comunque non vi siano le condizioni (perché, per esempio, appare percorribile in Parlamento la strada di una scomposizione e ricomposizione delle forze politiche per la costituzione di una nuova maggioranza capace di esprimere la fiducia ad un nuovo Esecutivo). In questo modo il Re viene coerentemente a collocarsi in quella nuova posizione di garante delle istituzioni verso cui le dinamiche del parlamentarismo sembrano portarlo e lo scioglimento si presenta sotto una veste di *extrema ratio* a cui il sistema è costretto a fare ricorso in casi eccezionali. In secondo luogo l'analisi della prassi di quegli anni mostra come il Primo Ministro sconfitto in Parlamento non disponga dell'alternativa tra dimissioni e scioglimento (Costanzo 1984, pp. 191-194; *contra* Guarino 1990, p. 76), nel senso che di regola il Primo Ministro che si trovasse in questa disagiata situazione si dimetteva e passava la mano alle trattative tra i partiti per verificare la praticabilità di soluzioni che portassero all'instaurazione di un nuovo rapporto fiduciario.

Corollario necessario di queste due limitazioni era l'ulteriore limite per cui, almeno in quella prima fase del parlamentarismo, egli non aveva neanche la possibilità di minacciare lo scioglimento nei confronti di un Parlamento che si mostrasse riottoso verso la sua politica, come sottolineato da

un'autorevolissima dottrina (Mackintosh 1977, pp. 92-93).

Ed è evidente che queste modalità rispondono alle caratteristiche di una fase in cui la figura del Primo Ministro come vertice sostanziale dell'Esecutivo e come *leader* indiscusso del partito maggioritario ai Comuni è ancora discretamente acerba e non completamente consolidata. Pertanto egli, chiunque sia a ricoprire di volta in volta questa carica, non può ancora pretendere di essere il fulcro attorno a cui debba ruotare la vita delle istituzioni, anche perché il sistema Westminster non è ancora così sedimentato da trasporre meccanicamente la *Leadership in Premiership*: «Politicians usually considered that a government was responsible to Parliament and if defeated in the Commons, the correct procedure was for it to resign and permit the formation of another Cabinet. The idea that a ministry was the direct result of a general election and that defeat automatically entitled it to appeal once again to the people was the product of a later era» (Mackintosh 1977, p. 93).

3.4 La seconda fase monarchico-parlamentare

Nel periodo tra il 1867 e il 1911 buona parte delle *constitutional conventions* che caratterizzano l'attuale forma di governo britannica prendono una forma definitiva. Non vi è una cesura netta rispetto alla fase precedente ma anzi si assiste al proseguimento e al consolidamento di determinate linee evolutive della forma di governo.

Anche questa fase si apre con un'importante riforma elettorale (1867), seguita

poi da quella del 1884, i cui effetti si riverberano inevitabilmente sull'insieme dei rapporti tra gli organi costituzionali, coinvolgendo quindi anche il ruolo dello scioglimento del Parlamento.

Le due riforme elettorali, allargando sensibilmente il suffragio e ridefinendo la mappa dei collegi al fine di riequilibrare la rappresentanza parlamentare a favore delle aree urbane sempre più popolate (Fair 1973), accelerano in modo irreversibile il processo verso la definitiva democratizzazione dello Stato liberale e determinano le condizioni per l'ingresso nel gioco politico di forze, fino ad allora sostanzialmente escluse, rappresentative di interessi e bisogni diversi da quelli tradizionali. Si avverte quindi la necessità da parte di tutte le forze politiche, da quelle più antiche a quelle appena apparse sulla scena, di strutturarsi in modo ancor più organizzato per rispondere più efficacemente alle nuove istanze politico-istituzionali. Si assiste quindi, in quel periodo, ad un forte consolidamento del ruolo dei partiti e della loro capacità di rappresentare ideali, interessi, bisogni che assurgono a vere questioni nazionali. Inoltre emergono alcune significative figure di uomini politici particolarmente autorevoli che contribuiscono a conferire alla leadership di partito un lustro e un'importanza fondamentali. Basti pensare ad alcuni grandi Primi Ministri dell'era Vittoriana, come il Liberale Gladstone e il Conservatore Disraeli (Ramm 1984).

In virtù di questi mutamenti la forma di governo comincia ad avere i caratteri propri del moderno parlamentarismo britannico in una consolidata democrazia di massa: quello che in epoca recente verrà chiamato "modello Westminster" (Pasquino 2002). Il Corpo elettorale premia

un partito con la maggioranza assoluta dei seggi nella Camera dei Comuni; il partito, attraverso la disciplina ferrea del Gruppo parlamentare, esercita le funzioni spettanti alla maggioranza parlamentare; il suo *leader* viene chiamato dal Sovrano a costituire un Gabinetto la cui vita si regge sull'appoggio del Gruppo maggioritario e in binomio con questo determina l'indirizzo politico del Paese, contrastato da una opposizione la cui funzione è inquadrata e disciplinata a livello istituzionale (Mortati 1973, pp. 118-120).

Ovviamente questi sviluppi non potevano non avere delle notevoli conseguenze sul piano delle premesse, modalità, circostanze e conseguenze dell'esercizio del potere di scioglimento.

Abbiamo visto come nella prima fase del parlamentarismo il ricorso ad elezioni anticipate fosse ancora sostanzialmente considerato alla stregua di una *extrema ratio* da attivare solo nel caso di un irrimediabile stallo parlamentare a causa del quale non fosse possibile costruire in Parlamento maggioranze alternative in grado di sostenere un nuovo governo; ora invece, grazie anche a questa accentuazione del rapporto rappresentativo tra l'opinione pubblica e l'Assemblea parlamentare, un legame che sconsiglia manovre e pratiche eccessivamente bizantine, alle dimissioni di un Esecutivo consegue di regola lo scioglimento del Parlamento finalizzato ad individuare, attraverso l'espressione della volontà del popolo, la guida politica (indirizzo politico e *Premiership*) per la legislatura successiva. Questa prassi divenne quasi automatica (cfr. i casi del 1873 e del 1886), e laddove questo automatismo si rivelò difficilmente praticabile, vuoi per ragioni tecniche vuoi per motivi politici legati al timore dei *Premier* sconfitti di essere battuti nelle urne, il

governo subentrante si limitava ad alcuni adempimenti necessari e poi chiedeva lo scioglimento al Sovrano (cfr. i casi del 1885, 1895 e 1906, trattati da Costanzo 1984, pp. 272-273).

Inoltre si forma anche l'importante consuetudine che un governo la cui piattaforma politica portata in campagna elettorale abbia avuto un responso negativo nelle urne, a tutto vantaggio del partito avversario, si dimetta senza attendere un voto espresso di sfiducia da parte della Camera dei Comuni.

Più controverso è invece il discorso relativo al cosiddetto "scioglimento di maggioranza", cioè quello scioglimento determinato da una autonoma decisione dell'Esecutivo in assenza di una sconfitta parlamentare, volto a capitalizzare elettoralmente il vantaggio di un supposto appoggio dell'opinione pubblica, oppure ad anticipare il rischio insito in future decisioni politiche particolarmente delicate e magari impopolari. Intanto vi è una difficoltà oggettiva di cui tenere conto: in vigenza del *Septennial Act* nessun parlamento era mai giunto a completare interamente i sette anni. Tuttavia in molti casi si era trattato di un mero anticipo tecnico nell'imminenza della scadenza naturale del settennato. In altri casi, invece, risulta più difficile discernere tra anticipo tecnico e scioglimento politico, risultando molto labile il confine tra le due circostanze. Comunque, l'analisi del periodo a cavallo tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo non consente di individuare l'instaurazione di una prassi consolidata a favore dello scioglimento libero da vincoli parlamentari, a sostanziale discrezione del Gabinetto. Una prassi che invece diventerà dominante nella seconda metà del novecento.

Ma a proposito di novecento, nell'analisi di questa seconda fase della forma di governo parlamentare britannica qualche considerazione a parte merita il periodo che si colloca in prossimità del *Parliament Act 1911*. La collocazione temporale dei frequenti scioglimenti verificatisi in questo periodo impone di ricondurli all'interno del più generale conflitto politico-istituzionale che porta alla riforma del bicameralismo del 1911, sulla cui rilevanza è superfluo soffermarsi. Essi vanno quindi considerati e analizzati alla luce di questo particolare contesto.

I due scioglimenti anticipati del 1910 mostrano come l'istituto possa talvolta svolgere una funzione risolutiva rispetto a determinati nodi politico-istituzionali causati dall'incrinarsi di convenzioni sin lì seguite.

Nel caso di specie l'ostacolo era costituito dalla contrarietà della Camera dei Lord, manifestatasi sul finire del 1909, ad approvare il bilancio per il 1910 presentato dal Governo del Liberale Asquith (Hazlehurst 1970) che prevedeva un inasprimento fiscale per la proprietà terriera. Il Primo Ministro fece allora sciogliere il Parlamento non prima, però, di avere fatto approvare dalla sua maggioranza ai Comuni una mozione in cui si diceva che quel rifiuto costituiva un vero e proprio strappo costituzionale da parte dei *Lords*. In questo modo Asquith caricava le elezioni di un significato particolare, e cioè chiedeva al Corpo elettorale di pronunciarsi su quali dovessero essere i rapporti di forza tra le due Camere in merito al procedimento legislativo. Forte del favorevole risultato elettorale il *leader* liberale non si accontentò dell'approvazione del bilancio annuale, ma incardinò l'iter legislativo della riforma del Parlamento,

prospettando un nuovo ricorso ad elezioni anticipate in caso di opposizione della Camera Alta. Come era prevedibile, tutto ciò avvenne e anche le elezioni che si svolsero nel dicembre del 1910 confermarono l'appoggio popolare alla politica riformatrice del Gabinetto in carica. Grazie a questo reiterato consenso, governo e maggioranza si ritrovarono finalmente libera da ostacoli la strada verso l'approvazione del *Parliament Act*.

Con la riforma del 1911 il sistema costituzionale viene definitivamente adeguato all'affermazione del modello parlamentare, con l'abbandono o l'affievolimento di istituti incompatibili con esso, a cominciare dalla funzione legislativa dei *Lords* che viene fortemente ridimensionata a tutto vantaggio delle prerogative dei Comuni e quindi, in definitiva, del legame maggioranza parlamentare-Gabinetto.

Inoltre negli anni successivi si assiste ad un sempre maggiore ampliamento e consolidamento di elementi coerenti con la democrazia parlamentare, come la concessione del suffragio universale maschile e femminile (1918), la crescita del Partito Laburista e il rafforzamento della figura del Primo Ministro. Il *Premier* assume sempre più la veste di centro motore della politica britannica e con lo scioglimento del 1918, imposto dall'altro grande *leader* Liberale di quegli anni, Lloyd George (Morgan 1970), si inaugura anche la prassi del ricorso ad elezioni anticipate determinato da una sua decisione autonoma e non presa collegialmente dall'intero Gabinetto, come di regola era stato fino a quel momento (Marshall 1986, pp. 48-51; Massari 2005, pp. 117-120).

Ad una tale evoluzione non può che corrispondere anche una scomparsa del *right*

of refusal of dissolution by the Crown. Come risulterà ancor più evidente a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, il Monarca è destinato a perdere anche quella residua funzione di arbitro politico che in qualche modo aveva sostanzialmente conservato per tutta la prima fase del regime parlamentare, ma che ormai aveva perduto buona parte del suo significato, visto che il sistema costituzionale aveva cercato e trovato altrove i suoi necessari elementi equilibratori, non ultimo appunto l'interpello del popolo come giudice ultimo dei conflitti politici e istituzionali.

3.5 *L'evoluzione novecentesca*

La successiva evoluzione novecentesca presenta diversi elementi di interesse, anche per le modalità niente affatto semplici e lineari che portano le *constitutional conventions* in tema di scioglimento anticipato ad assumere le caratteristiche peculiari che noi oggi conosciamo nell'ambito del "modello Westminster". Come è noto, infatti, il periodo storico collocato tra le due guerre mondiali è ricordato come uno dei più delicati e complessi della recente storia britannica. Ancora una volta la data fondamentale (1918) coincide con una riforma elettorale, appunto quella con cui viene conseguita dalla democrazia inglese la conquista del suffragio universale. Questo evento, da una parte contribuisce ad accrescere la forza rappresentativa dei partiti, dall'altra provoca una crisi di crescita nel sistema bipartitico. Tra il 1918 e il 1923 si tengono ben tre tornate elettorali e tutte vedono un incremento esponenziale del Partito Laburista che passa da una trentina di seggi a quasi

duecento, giungendo perfino ad esprimere la *Premiership* con il Gabinetto MacDonald del 1924. Sono insomma gli anni in cui il sistema politico diventa tripartitico, nel senso che, per la prima volta, ben tre partiti sono in grado di esercitare un potere di coalizione o di interdizione, a differenza di quanto era accaduto nei lunghi decenni precedenti in cui, oltre ai due tradizionali raggruppamenti, anche altre formazioni erano rappresentate in Parlamento (soprattutto di impostazione localistica, carattere favorito dal sistema uninominale maggioritario a turno unico), ma nessuna aveva mai potuto assurgere al ruolo di perdurante e determinante ago della bilancia. Invece, l'irresistibile ascesa di un partito espressione di ceti ed interessi nuovi ed emergenti erodeva consensi a Liberali e Conservatori e non poteva che fare del *Labour* non tanto un ago della bilancia ma un vero e proprio protagonista della vita politica; perfino, in prospettiva, uno dei due attori del rinnovato bipartitismo che andrà ricostituendosi dopo la seconda Guerra Mondiale.

Questa fase di transizione non poteva non ripercuotersi anche su un istituto centrale della forma di governo come lo scioglimento del Parlamento. Il sistema dei partiti mostrava notevoli difficoltà ad affrontare il nuovo stato di cose. Spesso le forze politiche si trovarono nella necessità di stringere degli accordi di coalizione per formare una maggioranza in grado di sostenere un Gabinetto: una condizione, come abbiamo visto, tradizionalmente disagiata e vista di cattivo occhio da parte dell'opinione pubblica. Inoltre, la ricerca di questi difficili equilibri finì spesso per scatenare forti dissidi anche all'interno degli stessi partiti. Tutto ciò rese il sistema particolarmente instabile. In particolare negli anni tra il 1918 e il 1924

si susseguirono ben quattro scioglimenti anticipati, causati appunto da tensioni e rotture tra le forze politiche. Ma comunque è sostanzialmente tutto il periodo che arriva fino alle soglie dello scoppio del secondo conflitto mondiale ad essere caratterizzato da gravi incertezze sul quadro politico. La dottrina britannica si è interrogata a lungo su alcuni aspetti che quello stato di cose aveva comportato in merito ai meccanismi che presiedevano allo scioglimento anticipato. L'analisi della prassi di quegli anni ha posto i commentatori di fronte a notevoli difficoltà di inquadramento soprattutto relativamente a due punti cruciali: l'automaticità tra crisi di governo ed elezioni anticipate; le prerogative del Sovrano.

Circa il primo aspetto, la prassi mostra effettivamente in più occasioni un abbandono di questa automaticità (1922, 1931, 1935), nel senso che alla crisi fa seguito la formazione di un altro esecutivo, sostenuto da una maggioranza di indirizzo politico differente. E tuttavia in tutti quei casi il *Premier* subentrante sentì sempre l'esigenza di vedere confermate dal corpo elettorale le nuove linee programmatiche, decidendo pertanto di ricorrere ad elezioni anticipate per sentire la volontà degli elettori. Cosicché è difficile dire che in quegli anni la volontà del popolo avesse smarrito quella funzione centrale di determinazione delle scelte di indirizzo politico, pur nel mutato quadro che abbiamo descritto. Ormai non vi erano più le condizioni per tornare ad un parlamentarismo tutto giocato all'interno delle assemblee parlamentari come, in larga misura, era stato fino alla prima metà del XIX secolo.

Quanto alle prerogative del Sovrano, in particolare per quanto attiene ad una sua capacità di rifiuto dell'*Advice* del Primo Mi-

nistro, ci si è chiesti se, in presenza di un governo di coalizione o comunque di una maggioranza percorsa da forti tensioni interne, di fronte ad una richiesta del Primo Ministro di sciogliere la Camera dei Comuni e andare alle urne con molto anticipo (perfino solo dopo un anno di legislatura) il Re non avesse la possibilità di opporre rifiuto, facendo valere in modo sostanziale la sua prerogativa di decretare la *dissolution*. Qui il discorso è certamente più delicato anche se quasi puramente accademico, visto che non risulta dalla prassi di quegli anni che il Sovrano, nonostante in qualche caso fosse di diverso avviso, si sia mai spinto ad opporre un *Refusal* all'*Advice*. Ed effettivamente alcuni autorevoli commentatori, riflettendo sulle potenzialità di quel quadro politico così incerto, hanno nel tempo sostenuto che il Sovrano avrebbe avuto dei margini di manovra ed intervento maggiori di quanto normalmente abbia in condizioni di maggiore linearità politica, soprattutto qualora avesse ritenuto di non dover esporre il Paese ad un rischio di continuo ricorso ad elezioni generali (Anson 1922; Jennings 1959; Forsey 1968; De Smith 1979; *contra* cfr. per tutti Wang 1934 e Keith 1952). Nel 1924 il *Premier* MacDonald, alla guida di un governo di minoranza, venne battuto in un'importante votazione alla Camera dei Comuni. Prontamente chiese al Sovrano la sua *dissolution*. È noto che Giorgio V fosse contrariato dal fatto di dover sciogliere il Parlamento per l'ennesima volta nel breve volgere di pochi anni, e tuttavia non si spinse fino al rifiuto della richiesta, anche perché sapeva che i *leader* degli altri due partiti, il conservatore Baldwin e il liberale Asquith, non erano propensi ad accollarsi il difficile compito di Primo Ministro in quella difficile situazione (Blake 1999, p.

29). In sostanza, pur in presenza di tutti gli ipotetici rischi legati ad un ricorso troppo frequente ad elezioni anticipate, il Sovrano mantenne un sostanziale *self-restraint*, lasciando alle forze politiche la responsabilità di portare la nazione fuori dalle secche in cui era entrata; a dimostrazione del fatto che ormai, dopo decenni di progressivo consolidamento del sistema parlamentare e di rafforzamento rappresentativo delle forze politiche, anche il Monarca aveva inteso chiaramente come non fosse più possibile ripristinare in capo alla Corona un ruolo politico attivo capace di determinare alcune sostanziali eccezioni al dispiegamento delle convenzioni che presiedono ai rapporti tra gli organi costituzionali. Insomma, anche in queste circostanze la condotta del Sovrano doveva essere sempre improntata alla prudenza (Bogdanor 1995, pp. 161-162). La prerogativa regia persiste nelle convenzioni, ma ormai già dagli anni '20 anche il solo *Refusal* all'*Advice* era divenuta un'ipotesi molto remota.

Dopo la seconda guerra mondiale il quadro politico torna a farsi più chiaro e lineare. Il sistema torna ad essere sostanzialmente bipartitico. I Liberali, che tanta parte avevano avuto nello sviluppo della liberaldemocrazia inglese, vedono ridurre il loro consenso elettorale e vengono sostituiti nel gioco della democrazia competitiva dai Laburisti che fino ai giorni nostri contenderanno ai Conservatori la maggioranza ai Comuni e la *Premiership* del governo. Non vi è dubbio che le *constitutional conventions* in tema di scioglimento anticipato abbiano tratto da questo ritorno ad una competizione tra due partiti un enorme giovamento per il loro definitivo consolidamento. Anche se il dibattito teorico in questi ultimi decenni è sempre rimasto vivace e pro-

fondo, sia in una prospettiva storica che di analisi della prassi recente, è difficile negare che, in conseguenza e in coerenza con il lungo percorso che abbiamo esaminato, si siano andati formando alcuni punti fermi dai quali non si può prescindere.

Il vero *dominus* del potere di scioglimento è diventato il Primo Ministro. Questo assunto è fuori discussione quando egli si trova in una evidente posizione di forza (Marshall 1986, pp. 45 ss.). In che cosa consiste la forza di un Primo Ministro nel "modello Westminster"? Questa condizione viene raggiunta quando egli si trova a capo di un partito che ha ottenuto un apprezzabile vantaggio di seggi alla Camera dei Comuni, tale da godere di una discreta maggioranza in grado di consentire a lui e al suo governo una navigazione ragionevolmente tranquilla nel corso della legislatura, senza che l'autorevolezza della sua *leadership* in seno al partito e al Gabinetto non venga mai messa in discussione (Alderman and Cross 1974, pp. 399-402).

In queste circostanze praticamente nessuno mette più in discussione che il Primo Ministro possa legittimamente procedere ad uno scioglimento "libero", nel senso che egli possa decidere il momento in cui maggiormente conviene al suo governo ed al suo partito presentarsi davanti agli elettori, vuoi per fare tesoro di un consenso derivante da eventuali successi ottenuti negli anni precedenti, vuoi per evitare che il rischio che il consenso presente possa ridursi o svanire a seguito di passaggi politici delicati e controversi che si profilano all'orizzonte. L'attributo "libero" va quindi riferito all'assenza di votazioni parlamentari sfavorevoli o ad attriti con altri organi costituzionali. Questo è un punto particolarmente importante da sottolineare poi-

ché sappiamo che negli ultimi trent'anni tutti gli scioglimenti anticipati sono stati decisi personalmente dai Primi Ministri proprio sulla base di questa ormai consolidata convenzione (Pasquino 2003, p. 303). Margaret Thatcher negli anni ottanta e poi Tony Blair nel 2001 e nel 2005 hanno imposto lo scioglimento esclusivamente in virtù di un puro (e legittimo) calcolo di vantaggio politico a proprio favore. Ed è chiaro che, più lo scioglimento anticipato viene utilizzato in questo modo e per questi fini, più finisce per mutare le sue funzioni: da valvola di sfogo del sistema per restituire "lo scettro" al popolo in caso di conflitti politici o istituzionali a strumento nelle mani dell'Esecutivo per riprodurre la propria legittimazione alla guida del Paese. In sintesi si potrebbe dire che da istituto equilibratore si stia trasformando in un consueto e accettato (quando, non va mai dimenticato, ne ricorrono le condizioni) strumento di governo. In questo quadro non sembra fuori luogo sottolineare che probabilmente una delle ragioni per cui questa modalità si è fortemente affermata nel secondo novecento, oltre che ad evidenti ragioni di carattere politico-istituzionale, è anche legata al fatto che recentemente hanno avuto un grande sviluppo la pratica e l'affidabilità dei sondaggi demoscopici, e ciò ha consentito ai governi di avere in mano il polso dell'opinione pubblica sia nella corrente attività di governo sia nell'eventualità di cogliere il momento più propizio per andare al voto (Alderman and Cross 1974, pp. 394-395; Vassallo 2007).

A fronte di questi elementi di certezza non bisogna però mai dimenticare che la dottrina britannica, pur divisa su molteplici dettagli, è sostanzialmente concorde nel ritenere che il verificarsi di circostanze po-

litiche diverse da quelle, appena descritte, che oggi consentono alla figura del Primo Ministro una convenzionale "supremazia" nel sistema, imporrebbe considerazioni meno sicure e più problematiche.

Le circostanze politiche che si discostano da quelle "normali" astrattamente ipotizzabili sono molteplici (anche se, ovviamente, non così frequente è il loro verificarsi, pena l'implosione del sistema). Certamente non potrebbe chiedere lo scioglimento il Primo Ministro uscito sconfitto da un'elezione generale, e nel caso lo facesse il Sovrano avrebbe il dovere di opporre il rifiuto, trattandosi in questo caso di uno strappo costituzionale.

Più problematico sarebbe invece il caso di una richiesta di scioglimento proveniente da parte di un Primo Ministro che avesse perduto l'appoggio del proprio partito, pur non avendo subito una sconfitta su un voto parlamentare. Per esempio, nel 1990 sarebbe stato legittimo per M. Thatcher chiedere lo scioglimento della Camera dei Comuni, mentre il proprio Gruppo parlamentare stava decretando la sua sostituzione con John Major? La risposta della dottrina inglese sembra essere negativa. La ragione è spiegata molto bene da queste parole di Rodney Brazier: «The key question is not which body or group has the constitutional authority to remove a Prime Minister. The question is, rather, what is a politician's right to be Prime Minister? The uncontroversial constitutional rule is that a person is entitled to be appointed Prime Minister by the Queen if he is in the best position to command a stable majority in the House of Commons» (Brazier 1991, p. 478). Ecco, quindi, l'individuazione di un forte correttivo al potere del Primo Ministro: la sua legittimazione cessa con il venir

meno della sua *leadership* sul partito e sul Gruppo; pertanto egli viene privato anche della possibilità di chiedere lo scioglimento (Blackburn 2004, p. 557). Ed è interessante notare come la dottrina si divida in relazione al fatto che questa possibilità invece persista (in alternativa alle dimissioni) in capo al *Premier* colpito da una mozione di sfiducia (come nel caso del Laburista Callaghan nel 1979): secondo i favorevoli (Blackburn 2004, p. 557) la logica è che in questo secondo caso non vi sarebbe una perdita di legittimità derivante dal fatto di non essere più espressamente il capo del partito, ma solo un rovescio parlamentare di fronte al quale il *Premier* avrebbe il diritto di chiedere il decisivo pronunciamento popolare; mentre i contrari (Bogdanor 1995, p. 80) pensano addirittura che di fronte a tale richiesta: «Clearly the sovereign would have had not only the right but the duty to refuse such an illegitimate request».

Queste considerazioni coinvolgono anche il tema della funzione deterrente che nella Costituzione inglese giocherebbe la minaccia di ricorrere ad elezioni da parte del Primo Ministro (Andrews 1960, pp. 287 ss.; Markesinis 1972, pp. 121-123). Infatti, se quest'ultimo si trovasse in una posizione di forza sia nella Camera dei Comuni sia all'interno del proprio partito avrebbe la possibilità di utilizzare strumentalmente questa minaccia per far desistere settori della maggioranza, necessariamente minoritari, da comportamenti eccessivamente riottosi rispetto alla linea politica dell'Esecutivo. Viceversa, nel caso in cui, come nella vicenda Thatcher del 1990, il Capo del governo si trovasse in una posizione di debolezza tale da poter essere sostituito, o comunque dovesse fronteggiare un numero troppo elevato di deputati *backbenchers* "ri-

belli" (Jones 1985, pp. 204-205), ecco che la minaccia di elezioni anticipate perderebbe tutto il proprio potere di deterrenza, visto che presumibilmente il *Premier* in carica non verrebbe presentato alle successive elezioni come *leader* del partito (Barbera 2004a, pp. 381-382). Insomma, lo scioglimento non è mai deciso dal Primo Ministro contro la sua maggioranza, bensì a favore del futuro politico suo e del suo partito (Paskin 2003, p. 303); e ciò è talmente vero che taluni sostengono che in questi casi il Primo Ministro non abbia proprio il diritto di richiedere lo scioglimento (Massari 2005, p. 116).

Ma la situazione più delicata e ambigua è certamente quella detta di *hung Parliament*, cioè una Camera dei Comuni in cui nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi e quindi il governo si trova nella disagiata condizione di chiedere l'appoggio esterno ad una delle altre forze presenti in Parlamento, o addirittura vi è la necessità di formare un governo di coalizione (Marshall 1984, pp. 220-222; Bogdanor 1986, pp. 16-22; Butler 1986, pp. 122-134; Rasmussen 1987, pp. 144-153) o, peggio ancora, si forma un governo di minoranza (Birch 1984, p. 98). Situazioni che abbiamo visto essersi verificate più volte nella storia britannica in alcune fasi di crisi del bipartitismo. Più recentemente ancora, tra il 1974 e il 1979, cioè in un periodo storico in cui le convenzioni proprie del bipartitismo si erano già ampiamente sedimentate.

Di fronte alla richiesta di scioglimento proveniente da un Primo Ministro alla guida di un Gabinetto di questo tipo, il Sovrano avrebbe l'obbligo di assecondarlo o assolverebbe meglio ai suoi obblighi costituzionali verificando la possibilità di trovare altri accordi tra le forze politiche

presenti in Parlamento, magari anche con l'emarginazione all'opposizione del partito di maggioranza relativa?

E ancora, nell'ipotesi di un governo di coalizione, una decisione come quella di proporre l'*Advice* per lo scioglimento potrebbe essere presa dal Primo Ministro in persona contro l'opinione del resto della compagine governativa?

Sono tutti interrogativi su cui la dottrina d'oltremania si interroga e si divide da sempre. Risulta chiaramente come buona parte di questa diatriba si giochi su di un elemento fondamentale connaturato al sistema delle convenzioni costituzionali, è cioè la valutazione del significato e della coerenza dei precedenti (Heasman 1960). Le considerazioni dei costituzionalisti a commento delle vicende riguardanti il periodo compreso tra le due guerre mondiali o, a maggior ragione, quelle concernenti l'Età Vittoriana, tendenti spesso a sottolineare la praticabilità di un'iniziativa efficace da parte del Sovrano (Anson 1922; Jennings 1937), sarebbero valide ancora oggi, dopo un lungo periodo di stabilità politica? La profonda evoluzione non solo della forma di governo ma perfino della forma di Stato non dovrebbe far propendere per un forte ridimensionamento della forza di precedenti così lontani e fuori contesto? Oppure, al contrario, proprio il raro ripetersi di occasioni problematiche fa sorgere la necessità di trovare dei lumi nel passato, talvolta anche remoto? Questo dilemma ricomparve puntualmente proprio nel 1974, quando dopo le elezioni di febbraio (Berrington and Bedeman 1974; Volpi 1983, pp. 287-288) si verificò una situazione di *hung Parliament* che creò dapprima forti imbarazzi istituzionali dal punto di vista della nomina del *Premier* e successivamente in relazione ad

un *Advice* di *dissolution* a breve distanza di pochi mesi. In quel frangente forze politiche e Corpo elettorale riuscirono a superare, pur con notevoli difficoltà, la delicatezza della situazione senza che fosse richiesto un eccessivo coinvolgimento della Regina, tuttavia i commentatori tornarono ad interrogarsi con preoccupazione sui possibili effetti di un ripetersi di condizioni di instabilità. L'essenza di quel dibattito fu che ancora una volta trattando di convenzioni costituzionali è praticamente impossibile tracciare una netta e definitiva linea di demarcazione tra ciò che un organo può o non può fare in astratto. A questo proposito sono illuminanti per sintesi queste parole di Robert Blake: «There the matter rest. It is very unlikely that the monarch would refuse the Prime Minister's request. It is also very unlikely that any Prime Minister would make it in circumstances that would justify such a refusal. But the monarch's prerogative remains» (Blake 1999, p. 30).

E sembra di poter dire che il dibattito stia tornando d'attualità nel Regno Unito proprio nei mesi conclusivi della legislatura in corso. Il vistoso calo di consensi di cui soffre da tempo il Partito Laburista potrebbe naturalmente portare ad una tradizionale alternanza alla guida del Paese a vantaggio dei Conservatori. Tuttavia se questi ultimi non riuscissero a raggiungere la maggioranza assoluta, vuoi per una rimonta del *Labour*, vuoi per un significativo incremento dei consensi da parte dei liberaldemocratici (Webb 2003), oppure per una forte attenuazione della cosiddetta *Cube Law* (Butler 2004, p. 736) (cioè dell'effetto moltiplicativo in termini di seggi conquistati assicurato dal sistema *first-past-the-post* ai due partiti più forti), ecco che la scomoda ipotesi dell'*hung Parliament* potrebbe riaf-

facciarsi sul palcoscenico della politica britannica, e con lei si riproporrebbero tutte le inevitabili incertezze del caso. Forse l'unico elemento ormai generalmente accettato è che crisi politiche generate da casi simili dovrebbero essere risolte dai partiti attraverso la dimostrazione di un grande senso di responsabilità istituzionale, e che un eventuale intervento politico del sovrano dovrebbe verificarsi solo nei remoti casi in cui le forze politiche non si rivelassero assolutamente in grado di assolvere a questo loro delicato compito (Brazier 2005, p. 45).

Naturalmente non spetta a noi sciogliere questi intricati nodi, e tuttavia questo dibattito è interessante per mettere in luce due elementi fondamentali relativi alle *constitutional conventions*.

Il primo è che queste si creano e si sedimentano grazie al fatto che le situazioni di "lineare normalità", come appunto l'esistenza di una maggioranza assoluta in capo ad un partito nella Camera dei Comuni, si verificano più frequentemente rispetto a quelle che renderebbero il sistema più complicato e meno intelleggibile. Il secondo è che però il loro consolidamento non preserva completamente il sistema da una loro messa in discussione nel caso in cui le circostanze politico-elettorali dovessero riproporre queste situazioni anomale, come appunto l'*hung Parliament*. E talvolta questa anomalia può essere talmente profonda da richiedere alle istituzioni e alle forze politiche uno sforzo particolare, anche in parziale antitesi rispetto ad alcuni meccanismi così ben collaudati.

Non è forse fuori luogo notare che anche in tutto questo risiede il fascino, e il limite, del parlamentarismo non razionalizzato, dominato dalle consuetudini, ma anche esposto più di altri all'incertezza derivante

da situazioni ambigue.

In conclusione, appare chiaro dall'evoluzione storica della forma di governo britannica, analizzata dal punto di vista della *dissolution* della *House of Commons*, che le convenzioni costituiscono un *puzzle* dove tutto si tiene nell'ambito di un quadro omogeneo: il sostanziale bipartitismo si è nutrito e consolidato grazie al sistema elettorale maggioritario a turno unico; quest'ultimo, reciprocamente, ha potuto contribuire a stabilizzare il sistema anche grazie alla storica propensione del Corpo elettorale a premiare alternativamente l'uno o l'altro dei maggiori partiti (sistema partitico "binario": Donovan 2007, p. 78); l'insieme di questi fattori ha fatto emergere con il tempo la decisiva importanza della correlazione tra *leadership* e *premiership*; questo elemento ha determinato la definitiva affermazione delle convenzioni riguardanti sia la nomina del Primo Ministro (Brazier 1982) sia il suo decisivo ruolo nella decisione di sciogliere anticipatamente il Parlamento.

E tuttavia appare con altrettanta chiarezza come il loro mantenimento sia condizionato dalla continuità nel sistema politico, cioè dal perpetuarsi nel modo più ripetitivo possibile delle condizioni che hanno determinato la formazione e l'affermazione di quelle consuetudini (Sainsbury 1961, p. 224; Bogdanor 2004), compresa la conservazione, per nulla scontata (Webb 2003), del *Two-Party System*, vera e propria pregiudiziale per il funzionamento del sistema (Cuppone, pp. 727-730). Come ha scritto Alessandro Torre: «In quanto regola politica strumentale assimilata alla dimensione della costituzionalità, il metodo elettorale maggioritario [...] aderisce intimamente alla natura storica dell'esperien-

za costituzionale anglo-britannica, con ciò configurando una fondamentale chiave interpretativa dell'intero sistema di governo del Regno Unito e nella percezione corrente ponendosi alle radici della stabilità delle sue istituzioni rappresentative e, come già asseriva Ostrogorski nel suo saggio del 1903 dedicato al rapporto tra sviluppo dei partiti e vitalità della partecipazione politica, a fondamento del modello democratico nell'intera area anglo-americana» (Torre 1997, pp. 443-444).

In quest'ottica si prospetta di difficile praticabilità qualsiasi ipotesi di riforma elettorale, nonostante questo tema sia divenuto spesso argomento di campagna elettorale, basti pensare all'uso strumentale che ne fecero i laburisti alla vigilia delle vittoriose elezioni del 1997, cui poi ovviamente non fece seguito alcun cambiamento concreto. Laburisti e Conservatori, infatti, sono perfettamente consci del fatto che un eventuale passaggio ad un sistema elettorale maggiormente rispettoso dei reali rapporti di forza presenti nel Paese, e quindi meno distorsivo della rappresentanza parlamentare (Dunleavy and Margetts 2005), finirebbe per minare la stabilità e soprattutto la linearità degli automatismi che presiedono alla forma di governo (Butler 1986, pp. 20-34; Blake 1999, p. 26), rischiando di far riemergere continuamente, e non solo eccezionalmente, tutte le problematiche e le tensioni tipiche dei periodi storici caratterizzati dalla crisi del bipartitismo (Bogdanor 1983; Marshall 1984, p. 220). E non si può escludere che eventualità di questo tipo potrebbero far sorgere la necessità anche per il Regno Unito di dotarsi di una Carta costituzionale scritta e di un parlamentarismo razionalizzato (Butler 1986, p. 144), non potendo trovare più nelle procedure

convenzionali le linee guida per i rapporti tra gli organi costituzionali: una prospettiva che, nonostante sia tornata ad essere materia di dibattito tra i commentatori soprattutto sugli organi di stampa (Garton Ash, 2009), appare forse troppo avanzata anche per un'epoca di grandi cambiamenti come quella che stiamo vivendo.

E del resto, che il "modello Westminster" pur con tutti i suoi limiti e i suoi difetti goda ancora di una notevole "spinta propulsiva" è testimoniato dalla tendenza di diverse democrazie eurocontinentali ad avvicinarsi al modello britannico di scioglimento del Parlamento. Alcune, come per esempio la Spagna, la Grecia o la Svezia (Martinelli 2004, pp. 98-103), in modo "naturale", grazie alle loro adeguate previsioni costituzionali; altre, come la Germania, incontrando maggiori difficoltà a causa di notevoli rigidità normative. Il parlamentarismo iper-razionalizzato che caratterizza il Cancellierato tedesco non contempla l'ipotesi dello scioglimento del *Bundestag* determinato da una scelta di opportunità politica da parte del Cancelliere. Come è noto, infatti, il *Grundgesetz* tipizza altri casi, avendo cura di riservare il centro della scena alle votazioni in seno allo stesso *Bundestag*. Da qui la necessità di trovare taluni espedienti in grado di raggiungere il risultato di conferire al Cancelliere la potestà di decidere, d'accordo con la propria coalizione, il momento più opportuno per un ritorno alla urne, come dimostrano gli scioglimenti del 1972, 1983 e 2005, con il relativo avallo del *BVG* circa la compatibilità costituzionale della "autosfiducia distruttiva" (Lanchester 1984; Luther 2005; Apel, Korber and Wihl 2005, Palermo 2006).

Bibliografia

Adams G.B.

[1949] *Constitutional History of England*, London, Jonathan Cape;

Alderman R.K., Cross J.

[1974] *The Prime Minister and the decision to dissolve*, in «Parliamentary Affairs», n. 28, pp. 386-404;

Andrews W.

[1960] *Some thoughts on the power of dissolution*, in «Parliamentary Affairs», n. 13, pp. 286-296;

Anson W.R.

[1922] *The Law and the Custom of the Constitution*, Oxford, Oxford University Press, fifth edition;

Apel S., Korber C., Wihl T.

[2005] *The Decision of the German Federal Constitutional Court of 25th August 2005 – Dissolution of the National Parliament*, in «German Law Journal», n. 9, pp. 1-10;

Bagehot W.

[1995] *La Costituzione inglese*, Bologna, il Mulino;

Balboni E.

[2005] *Dear old Albert Venn Dicey: ovvero il gold standard del pensiero costituzionale occidentale*, in A. Torre, L. Volpe (a cura e con prefazione di) *The British Constitution: atti del Convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo*, Bari, Università degli Studi, 29-30 maggio 2003, Torino, Giappichelli, pp. 609-616;

Barbera A.

[1999] *I Parlamenti*, Roma-Bari, Laterza;

[2004a] *Postfazione*, in S. Ceccanti, S. Vassallo (a cura di), *Come chiudere la transizione*, Bologna, il Mulino, pp. 373-386;

[2004b] *Tendenze nello scioglimento delle Assemblée parlamentari*, in T.E. Frosini (a cura di), *Il premierato nei governi parlamentari*, Torino, Giappichelli, pp. 39-63;

Bartole S.

[1983] *Le convenzioni della costituzione tra storia e scienza politica*, in «Il Politico», n. 2, pp. 251-269;

Berrington H., Bedeman T.

[1974] *The February election*, in «Parliamentary Affairs», n. 27, pp. 317-332;

Birch A.H.

[1984] *Britain's impending constitutional dilemmas*, in «Parliamentary Affairs», n. 37, pp. 97-101;

Blackburn R.

[1995] *The Electoral System in Britain*, New York, St. Martin's

Press;

[2004] *Monarchy and the Personal Prerogatives*, in «Public Law», Autunn 2004, pp. 546-563;

Blake R.

[1999] *Constitutional Monarchy: The Prerogative Powers*, in D. Butler, V. Bogdanor, R. Summers (edited by), *The Law Politics and the Constitution. Essays in Honour of Geoffrey Marshall*, Oxford, Oxford University Press, pp. 19-31;

Bogdanor V.

[1983] *Multi-party politics and the Constitution*, Cambridge, Cambridge University Press;

[1986] *No overall majority. Forming a government in a multi-party parliament*, Constitutional Reform Centre;

[1995] *The Monarchy and the Constitution*, Oxford, Clarendon Press;

[2004] *The Constitution and the Party System in the Twentieth Century*, in «Parliamentary Affairs», n. 4, pp. 717-733;

Bognetti G.

[2001] *La divisione dei poteri*, Milano, Giuffrè, seconda edizione;

Brazier R.

[1982] *Choosing a Prime Minister*, in «Public Law», pp. 395-417;

[1991] *The Downfall of Margaret Thatcher*, in «The Modern Law Review», n. 4, pp. 471-491;

[2005] «Monarchy and the Personal Prerogatives»: *A personal response to Professor Blackburn*, in «Public Law», Spring 2005, pp. 45-47;

Burke E.

[1955] *Reflections on the Revolution in France*, London, 1790 ora anche in *Reflections on the french Revolution*, London, J.M. Dent & Sons Ltd;

Butler D.

[1986] *Governing without a majority. Dilemmas for Hung Parliaments in Britain*, London, Macmillan, second edition;

[2004] *Electoral Reform*, in «Parliamentary Affairs», n. 4, 2004, pp. 734-743;

Caravale G.

[1993] *Il Primo Ministro nel recente dibattito della dottrina inglese*, in «Il Politico», n. 1-2, pp. 73-100;

[1997] *Il governo del Premier nell'esperienza costituzionale del Regno Unito*, Milano, Giuffrè;

Cervati A.A.

[2005] *I principi del diritto costituzionale inglese e l'insegnamento del diritto costituzionale comparato*, in A. Torre, L. Volpe (a cura e con prefazione di) *The British Constitution: atti del Convegno dell'Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo*, Bari, Università degli Studi, 29-30

- maggio 2003, Torino, Giappichelli, pp. 577-607;
- Chand B.
[1938] *Conventions of the Constitution*, in «Journal of Comparative Legislation and International Law», n. 4, pp. 222-229;
- Costanzo P.
[1984] *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari. I – Teoria e pratica dello scioglimento dalle origini al parlamentarismo razionalizzato*, Milano, Giuffrè;
- Criscuoli G.
[2000] *Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti*, Milano, Giuffrè, terza edizione;
- Cuppone F.
[1984] *Crisi di governo in Gran Bretagna: 1945-1987*, in «Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico», n. 3, pp. 726-753;
- De Smith S.A.
[1979] *Constitutional and Administrative Law*, Harmondsworth, Penguin Books, third edition;
- Dicey A.V.
[2003] *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, London, Macmillan, 1915 (ottava edizione); oggi disponibile nella traduzione italiana in *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, Bologna, il Mulino;
- Donovan M.
[2007] *L'elezione del governo britannico nel 2005 e il cambiamento del sistema partito*, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», n. 1, pp. 55-84;
- Doria G.
[2007a] *House of Lords: un nuovo passo sulla via della riforma incompiuta*, in www.federalismi.it, n. 4;
- [2007b] *Regno Unito: verso una seconda Camera interamente elettiva? Voto dei Comuni e risposta dei Lords fra incertezze del Governo e sospetti di una scelta tattica*, in www.federalismi.it, n. 6;
- Dunleavy P., Margetts H.
[2005] *The Impact of UK Electoral Systems*, in «Parliamentary Affairs», n. 4, pp. 854-870;
- Fair J.D.
[1973] *Royal Mediation in 1884: A Reassessment*, in «The English Historical Review», n. 346, pp. 100-113;
- Flemion J.S.
[1972] *The Dissolution of Parliament in 1626: a Revaluation*, in «The English Historical Review», n. 345, pp. 784-790;
- Fletcher C.R.L.
[2008] *An Introduction History of England – From the Restoration to the Beginning to the Great War*, Marcel Press;
- Foley M., *The politics of the British constitution*, Manchester, Manchester University Press, 1999;
- Forsey E.A.
[1968] *The Royal Power of Dissolution of Parliament in the British Commonwealth*, Toronto, Oxford University Press;
- Freeman E.A.
[1872] *Growth of the English Constitution*, London, first edition;
- Galizia M.
[1972] *Studi sui rapporti fra Parlamento e Governo*, Milano, Giuffrè, vol. I;
- [1974] *Caratteri del regime parlamentare inglese del settecento*, in AA. VV., *Studi in memoria di Carlo Esposito*, Padova, Cedam, vol. IV, pp. 2371-2414;
- Garton Ash T.
[2009] *Una Costituzione scritta per la Gran Bretagna*, in «La Repubblica», 29 maggio, p. 37;
- Goldsworthy J.
[1999] *The Sovereignty of Parliament. History and Philosophy*, Oxford, Clarendon Press;
- Guarino G.
[1990] *Lo scioglimento delle assemblee parlamentari*, Napoli, Jovene, ristampa dell'edizione del 1948;
- Hawkins A.
[1989] «Parliamentary Government» and Victorian Political Parties, c. 1830-c. 1880, in «The English Historical Review», n. 412, pp. 638-669;
- Hazlehurst C.
[1970] *Asquith as Prime Minister, 1908-1916*, in «The English Historical Review», n. 336, pp. 502-531;
- Heard A.D.
[1989] *Recognizing the Variety Among Constitutional Conventions*, in «Canadian Journal of Political Science», n. 1, pp. 63-81;
- Heasman D.J.
[1960] *The Monarch, the Prime Minister, and the dissolution of Parliament*, in «Parliamentary Affairs», n. 14, pp. 94-107;
- Hood Phillips O.
[1970] *Conventions in the British Constitution*, in AA.VV., *Scritti in Onore di Gaspare Ambrosini*, Milano, Giuffrè, vol. III, pp. 1599-1615;
- [1996] *Constitutional Conventions: Dicey's Predecessors*, in

- «The Modern Law Review», n. 2, pp. 137-148;
- Hood Phillips O., Jackson P., Leopold P.
[2001] *Constitutional and Administrative Law*, London, Sweet & Maxwell, eighth edition;
- Jennings I.
[1937] *Cabinet Government*, Cambridge, Cambridge University Press, first edition;
[1959] *The law and the Constitution*, London, University of London Press, fifth edition;
[1961] *Cabinet Government*, Cambridge, Cambridge University Press, third edition;
- Johnson N.
[1999] *Law, Convention, and Precedent in the British Constitution*, in D. Butler, V. Bogdanor, R. Summers (edited by), *The Law Politics and the Constitution. Essays in Honour of Geoffrey Marshall*, Oxford, Oxford University Press, pp. 131-152;
- Jones G.W.
[1985] *The Prime Minister's Power*, in A. King (edited by), *The British Prime Minister*, London, Macmillan, second edition, pp. 195-220;
- Keir D.L.
[1961] *The Constitutional History of Modern Britain since 1485*, London, Adam and Charles Black, sixth edition;
- Keith A.B.
[1952] *The British Cabinet System*, London;
- Keith K.J.
[1967] *The Courts and the Conventions of the Constitution*, in «The International and Comparative Law Quarterly», n. 2, pp. 542-549;
- Lanchester F.
[1984] *Crisi di governo e crisi di legittimazione nella RFT: il ruolo del tribunale Costituzionale Federale*, in «Quaderni Costituzionali», n. 1, pp. 83-105;
[2004] *Gli strumenti della Democrazia*, Milano, Giuffrè;
- Laprade W.T.
[1916] *Public Opinion and the General Election of 1784*, in «The English Historical Review», pp. 224-237;
- Lauvaux P.
[1983] *La dissolution des assemblées parlementaires*, Paris, Economica;
- Locke J.
[2006] *Trattato sul governo*, Editori Riuniti, Roma;
- Lovell C.R.
[1962] *English Constitutional and Legal History*, New York, Oxford University Press;
- Luther J.
[2005] *Il debole della democrazia del cancelliere*, in «Quaderni costituzionali», n. 4, pp. 874-876;
- Mackintosh J.P.
[1977] *The British Cabinet*, London, Stevens & Sons Limited, third edition;
- Maley W.
[1985] *Laws and Conventions Revisited*, in «The Modern Law Review», n. 2, pp. 121-138;
- Markesinis B.S.
[1972] *The theory and practice of dissolution of Parliament*, Cambridge, Cambridge University Press;
- Marshall G.
[1985] *What are Constitutional Conventions*, in «Parliamentary Affairs», n. 38, pp. 33-39;
[1986] *Constitutional Conventions. The Rules and Forms of Political Accountability*, Oxford, Clarendon Press;
- [2003] *The Constitution: Its Theory and Interpretation*, in V. Bogdanor (edited by), *The British Constitution in the twentieth century*, Oxford, Oxford University Press, pp. 37-42;
- Martinelli C.
[2004] *Forme di governo e scioglimento anticipato del Parlamento*, in «Nomos», n. 3, pp. 87-111;
- Mill J.S.
[1999] *Considerations on Representative Government*, London, 1861; tr. it. *Considerazioni sul governo rappresentativo*, Roma, Editori Riuniti, ;
- Moodie G.C.
[1971] *The Government of Great Britain*, London, Methuen & co. ltd.;
- Morgan K.O.
[1970] *Lloyd George's Premiership: A Study in "Prime Ministerial Government"*, in «The Historical Journal», n. 1, pp. 130-157;
[2007] (a cura di), *Storia dell'Inghilterra. Da Cesare ai giorni nostri*, Milano, Bompiani, decima edizione;
- Mortati C.
[1973] *Le forme di governo*, Padova, Cedam;
- Munro C.
[1985] *Dicey on Constitutional Conventions*, in «Public Law», pp. 637-651;
- Palermo F.
[2006] *La forma di governo tedesca tra miti e realtà: la sentenza del Tribunale costituzionale federale sullo scioglimento anticipato del Bundestag*, in «Diritto Pubblico Comparato ed Europeo», n. 1, pp. 213-220;

- Pasquino G.
[2002] *Il modello Westminster*, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», n. 3, pp. 553-567;
[2003] *Varianti dei modelli di governo parlamentare*, in «Rivista Italiana di Scienza Politica», n. 2, pp. 295-315;
- Passaniti G.
[2007] *Le convenzioni costituzionali e la constitutional morality*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 13, pp. 155-160;
- Pedilarco E.
[2007] *Il ruolo dell'Esecutivo inglese nell'Introduction diceyana*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 13, pp. 101-108;
- Pegoraro L., Rinella A.
[2000] *Le fonti nel diritto comparato*, Torino, Giappichelli;
- Ramm A.
[1984] *The Parliamentary Context of Cabinet Government, 1868-1874*, in «The English Historical Review», n. 393, pp. 739-769;
- Randall J.G.
[1916] *The Frequency and Duration of Parliaments*, in «The American Political Science Review», n. 4, pp. 654-682;
- Rasmussen J.
[1987] *Constitutional aspects of government formation in a hung Parliament*, in «Parliamentary Affairs», n. 40, pp. 139-153;
- Rescigno G.U.
[1972] *Le convenzioni costituzionali*, Padova, Cedam;
- Rotelli E.
[2005] *Forme di governo delle democrazie nascenti. 1689-1799*, Bologna, il Mulino;
- Sainsbury K.
[1961] *The Constitution – Some disputed points*, in «Parliamentary Affairs», n. 15, pp. 213-243;
- Torre A.
[1997a] *Un modello parlamentare di razionalizzazione diffusa. Il caso britannico*, in S. Gambino (a cura di), *Democrazia e forma di governo. Modelli stranieri e riforma costituzionale*, Rimini, Maggioli, 461-501;
[1997b] *Interpretare la costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto*, Giappichelli, Torino, 1997;
[2003] *Dicey, o della «constitutional morality»*. Introduzione a A.V. Dicey, *Introduzione allo studio del diritto costituzionale. Le basi del costituzionalismo inglese*, Bologna, il Mulino, pp. XV-XLI;
[2004] *Il Cabinet system da Thatcher a Blair: leadership e co-*
stituzione, in T.E. Frosini (a cura di), *Il premierato nei governi parlamentari*, Torino, Giappichelli, pp. 143-204;
- [2005] *Regno Unito*, Bologna, il Mulino;
- [2007] *Albert Venn Dicey: un constitutional lawyer al tramonto dell'età vittoriana*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 13, pp. 11-63;
- Treves G.
[1962a] *Convenzioni costituzionali*, in *Enciclopedia del Diritto*, pp. 524-528;
[1962b] *Correttezza costituzionale*, in *Enciclopedia del Diritto*, pp. 716-717;
- Vassallo S.
[2007] *Brown e le elezioni. Il dietrofront ci insegna qualcosa*, in «Il Corriere della Sera», 9 ottobre, p. 42;
- Volpi M.
[1983] *Lo scioglimento anticipato del Parlamento e la classificazione dei regimi contemporanei*, Rimini, Maggioli;
- Wang C.K.
[1934] *Dissolution of the British Parliament 1832-1931*, New York;
- Webb P.
[2003] *Parties and Party System: Prospects for Realignment*, in «Parliamentary Affairs», n. 2, pp. 283-296;
- Wheare K.C.
[1951] *Modern Constitution*, Oxford, Oxford University Press;
- Worden B.
[1971] *The Bill for a New Representative: The Dissolution of the Long Parliament, April 1653*, in «The English Historical Review», n. 340, pp. 473-496;
- Zincone G.
[1972] *Lo scioglimento della Camera dei Comuni in Gran Bretagna*, in «Studi parlamentari e di politica costituzionale», n. 15, pp. 43-66.